

1.900

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 1-bis. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " *Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.* ".

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: *«in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017»*, sono sostituite dalle seguenti: *«sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»*;

sopprimere il comma 2.

sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento della stessa somma salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.



8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

- 1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- 2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.»;

dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinella dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020.».

al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

aggiungere, infine, i seguenti commi:

11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10 sexies e 11 bis, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori



entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero"

11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1 del decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".».

«Art. 1-ter.

(Fabbricati di lusso)

*1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».*

«Art. 1-quater.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del



Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.».

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis.».

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.";

il comma 5 è abrogato;

dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato,

5-ter I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche "nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.";

il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto



con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis.”;

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

“6-bis Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscriverne in apposito fondo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter-per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni - ove disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

6-decies. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.».

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:



«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al periodo precedente, i comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice Commissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto.".

3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le parole: ", su proposta dei Comuni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.".

4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di **sessanta giorni** dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.";

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine



previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del **31 marzo 2018** alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 dello stesso decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo prevista dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente articolo:

"Art. 8-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) il richiedente sia altresì proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

e) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;

f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:

a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri c) e d) del comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati distrutto o



danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del Piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici) – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al citato decreto-legge n. 39 del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 e al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di



cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi su immobili danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria del 2009, non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.”.

9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti "ad eccezione di quelli paritari" e le parole: "e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto";

b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

c) alla lettera a) del comma 2, le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

e) dopo il comma 3-bis aggiunto il seguente:

"3-bis. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo";

f) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

"3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.";

g) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis del presente decreto";

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto".

10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata



in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) – 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del Demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione – Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita le seguenti:

"a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2.

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 18. (Centrale unica di committenza) – 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i



soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie”.

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.”.

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “pubblica e” sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: “Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessori di provenienza risulti complessivamente inferiore.”;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.”;

b) al comma 3-bis:

1) nell'alinea, dopo le parole: “trattamento economico” sono inserite le seguenti: “fondamentale ed accessorio” e le parole: “viene corrisposto secondo le seguenti modalità” sono sostituite dalle seguenti: “viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità”;

2) le lettere a) e b) sono così integralmente sostituite “a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario.”;

c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per



essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza'';

d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016'';

e) al comma 7, lettera b): le parole ''nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata'' sono soppresse; le parole ''fino al 30 per cento'' sono sostituite con le parole ''del 30 per cento''; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole ''del 20 per cento'';

f) comma 7 lettera c): le parole ''nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata'' sono soppresse;

g) al comma 7-bis: al primo periodo, dopo le parole: ''al comma 7'' sono aggiunte le seguenti'', lettere a), b) e c),'';

h) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche''.

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ferme restando le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: ''e non rinnovabili'' sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3'';

b) al comma 3-quater è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegna delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis'';

21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 6, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2018'' ed è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ''zona rossa'' istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è fissato nel 31 dicembre 2020''.

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge- 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal comma 21 del presente articolo, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

23. All'articolo 5, comma 1- bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 1 nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto - legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° giugno 2018".

27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, alle lettere a), b), c) e d), le parole: "diritti reali di garanzia" di cui sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di due anni"; b) ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: "Dal 2021" sono sostituite con le parole: "Dal 2023".



31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

'9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”.

32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 29 giugno 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare dell'ufficio speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino alla scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali medesimi.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla



sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui allo stesso all'articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. All'articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il comma 3-bis è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di



interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestano la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati- dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbriano, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Art. 2-ter.

(Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2017)

1. Al fine di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017



da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

All'articolo 4:

al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali" e dopo le parole: "quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "anche on line"».

Nel titolo I, dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'art. 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di quarantacinque giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2".

Art. 5-ter.

(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

1. All'articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),".

Art. 5-quater.

(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)

1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro".

Art. 5-quinquies

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge



29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Art. 5-sexies.

(Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)

1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5-septies.

(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del tre per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.
4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà comunque luogo al rimborso delle somme già versate.

Art. 5-octies.

(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)

Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.»

All'articolo 6:

al comma 1:



alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,";

alla lettera c), al numero 1) premettere il seguente:

"01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali", sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,».

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione."».

dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa.";

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio."».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:



«Art. 6-bis.

(Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

All'articolo 7:

dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture".

4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia».

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo



2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "data del 31 ottobre 2017";

b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:
"Art. 1917-bis.

(Trattamento previdenziale a seguito del passaggio fra ruoli)

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, nn. 94 e 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli."».

10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017, non impegnate nell'anno 2017, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel rafforzamento dei livelli di sicurezza.».

Nel titolo II, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione della dotazione organica della banda musicale
del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento, si provvede, altresì, alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati)

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro



sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 9:

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono inserite le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: "professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4."».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17".

2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis codice civile, dal 2498 al 2506 del codice civile e articolo 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.".

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo», sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018».

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara.».

Dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.



(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo)

1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,";

b) all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12-ter.

(Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

All'articolo 13:

al comma 1 lettera a) punto 1), capoverso comma 4-bis, le parole da: "La CONSOB detta" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.", e le parole da: "La dichiarazione è trasmessa" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è soggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).".

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta", sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte" e le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018."».

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a



promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.»

Art. 13-ter.

(Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria)

1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:

“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa, la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre



disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

All'articolo 15:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento."

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria."

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

1-quinquies. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».



Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere".

Art. 15-ter

(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standards di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto."

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018 - 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 la ANFS è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 è inserito il seguente:



"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare.».

Art. 15-quater.

(Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota afflitta al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2017, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 15-quinquies.

1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:

«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate.

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 è inserito il seguente:

«1-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili.";

al comma 1, lettera d), numero 1), settimo periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2018";

al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:



"2-bis) al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2018".

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può essere collocato in mobilità, a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.

1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento.».

Dopo l'articolo 17 aggiungere i seguenti:

«Art. 17-bis

(Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)

1. All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni.".

Art. 17-ter.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione, degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme.".

Art. 17-quater.

(Sostegno alla progettazione degli enti locali)

1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modifiche, ai fini della determinazione dei corrispettivi.";



c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico in caso di contributo per la relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.";

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.";

f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";

g) al secondo periodo del comma 5, le parole: "banca dati l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo";

h) al comma 10, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e dello stesso comune";

i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019".

l) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.".

2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.".

3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.".

4. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani strategici delle Città metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a) del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione."».



Art. 17-quinquies.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" sono inserite le seguenti: "e del comune di San Salvo (Chieti)".».

All'articolo 18:

apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, alinea, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico".».

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.».

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale)

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 18-ter.

(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018.».

Art. 18-quater.



(Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico)

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbricazione (*Good manufacturing practices-GMP*) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote di *cannabis* per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le "*Good agricultural and collecting practices*" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti normativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

6. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.18-quinquies

(Debiti sanitari della regione Sardegna)

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato



interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione.

Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoreponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Art. 19-ter

(Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

Art. 19-quater.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 per il 2017, e a 1.500.000 di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Art. 19-quinquies.

(Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresi" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge



29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 19-sexies.

(Assegnazioni di immobili conferiti in fondi comuni di investimento immobiliare)

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno.

Art. 19-septies.

(Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788, 87". Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo competente il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Art 19-octies.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, dopo la parola: "Municipale" sono aggiunte le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione".

4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

6. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed il loro presenza.



Art. 19-novies.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "a sé e" sono soppresse.

Art. 19-decies.

(Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento)

1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 19-undecies

(Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Al relativo onere onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

Art. 19-duodecies.

(Modifica alla tabella A allegata alla legge 93 del 1994)

1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce: "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)".

Art. 19-terdecies.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)

1. Al codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro";
b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro".

Art. 19-quaterdecies.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al



medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 19-quinquiesdecies.

(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)



1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

''1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. ».

b) al comma 4 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies è sanzionata applicando l'art. 98, comma 11 del medesimo Codice.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,00, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione maggiorato di euro 1,00 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della norma nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

2. All'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni."

All'articolo 20:

dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "100 chilometri" sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti residenti in



zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018."

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis."

IL GOVERNO



**AS 2942 MAXI-EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE DEL D.L. N. 148/2017**

Relazione tecnica

Articolo 1, disegno di legge di conversione. La proposta normativa modifica disposizioni di natura penale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

X	<i>Articolo 1, disegno di legge di conversione</i>
1.1000- 19.0.92	La proposta normativa modifica disposizioni di natura penale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
1.3 testo 2 coord. 1	<i>Articolo 1</i> Comma 1. Il differimento al 7 dicembre 2017 del termine per il pagamento delle rate indicate al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 148/2017, attualmente previsto nel 30 novembre 2017, non determina effetti per la finanza pubblica, atteso che le relative somme sono comunque acquisite entro l'esercizio finanziario 2017.
1.2 testo 2	La disposizione sopprime il comma 2.
1.2 testo 2	Commi da 4 a 10 sexies. Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1/1/2017 al 30/09/2017 Per valutare gli effetti sul gettito derivanti dall'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati nell'anno 2017 (fino al 30 settembre 2017) la Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 148/2017 ha basato la stima sul dato esperienziale della misura agevolativa introdotta dal DL 193/2016. Il tasso di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del DL n. 193/2016, effettivamente registrato nel corso del 2017 dopo la scadenza della prima/unica rata che il predetto DL fissava nel mese di luglio 2017, è stato, inoltre, indagato con specifico riferimento ai soli carichi affidati nell'ultimo anno (ovvero nel 2016) rappresentando questo un dato sicuramente più significativo per la valutazione di quanto si prevede possa accadere nel 2018 con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione nell'anno 2017. Il rapporto tra carico residuo affidato e l'importo che si stima di riscuotere in via agevolata – quest'ultimo quindi al netto dell'abbattimento della sanzione iscritta a ruolo previsto dalla misura agevolativa – è pari a circa il 2,627% (tale valore risulta significativamente più elevato del tasso di adesione medio indicato nella relazione originaria annessa al DL 193/2016, che mediava i tassi dal 2000 al 2016 e che presentava un andamento crescente per i ruoli più recenti). Nello specifico, il criterio di calcolo per la stima del maggior gettito derivante dall'adesione alla misura agevolativa del DL 148/2017, pari a 1.074 mln di euro per l'anno 2018 ed a 269 mln di euro per l'anno 2019, tiene conto esclusivamente del carico affidato dagli enti all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Ciò premesso, l'ammontare stimato dei carichi che risulteranno affidati nell'intero anno 2017 – ovvero 73.421 mln di euro, importo determinato sulla base dei dati consuntivati al 31 agosto ed in linea con il dato storico – rappresenta, pertanto, la base di partenza in quanto, nell'analisi svolta, è stato considerato l'importo dei carichi per la sola quota parte di affidamento fino al 30 settembre 2017. In particolare, partendo dal dato dei carichi affidati nei primi 8 mesi dell'anno 2017, consuntivato al 31 agosto 2017 in 48.948 mln di euro, è stato determinato il valore dei



carichi affidati fino al 30/09/2017, pari a circa 55.066 mln di euro. Tale ultimo valore è stato inoltre attualizzato, per considerare i possibili effetti dei provvedimenti di sgravio emessi dagli enti creditori e le riscossioni ordinarie che andranno a diminuire, prima della presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata, l'importo dei carichi affidati.

Il valore residuo dei carichi affidati nel periodo 01/01/2017 - 30/09/2017 che risulterà alla data della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (indicativamente è stata presa a riferimento la data del 31/12/2017) è stato così stimato nella misura di 51.124 mln di euro e su tale ultimo importo sono state calcolate le stime di gettito (ossia $51.124 \text{ mln} \times 2,627\% = 1.343$ di cui 1074 nel 2018 e 269 nel 2019).

Rispetto alle previsioni della riscossione ordinaria già stimate nel periodo 2018 -2020 per i carichi 2017, è stata inoltre indagata la flessione derivante dal fatto che parte di questi carichi saranno sospesi e definiti in via agevolata.

Importi in milioni di Euro	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Prima stima Gettito Atteso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	- 721,3	1.074,4	353,1	- 262,4	268,6	6,2	- 133,3	0,0	- 133,3

Su questo ultimo aspetto c'è però da rilevare che la riscossione ordinaria che si sta consuntivando nel 2017 è superiore rispetto alle previsioni determinate nella Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 193/2016.

Pertanto, si può ragionevolmente auspicare che la flessione della riscossione ordinaria, stimata per il periodo 2018 - 2020 con i medesimi criteri della sopra citata RT possa essere inferiore a quella a suo tempo calcolata. L'impatto rideterminato tenendo in considerazione di tale aspetto risulta essere il seguente:

Importi in milioni di Euro	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Impatto Gettito Atteso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 (Relazione Tecnica DL 148/2017)	-521,9	1.074,4	552,6	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7

In sintesi, si conferma quanto già riportato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 148/2017, in termini di impatti attesi su riscossione ordinaria e riscossione da definizione agevolata per il triennio 2018-2020.

Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1/1/2000 al 31/12/2016

La proposta di modifica dell'art. 1 del DL 148/2017 prevede la "riapertura" per la presentazione della richiesta di definizione agevolata per tutti i carichi affidati dal 2000 al 2016 che non siano già stati ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate in occasione della definizione agevolata art. 6 DL 193/2016 e accolte. Al contempo, la proposta di modifica assorbe la disciplina introdotta dal DL 148/2017 con riferimento ai carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata 2016 esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016.

Con riferimento a tale casistica, ovvero i carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 non ammessi alla definizione agevolata 2016, sono



confermati i valori complessivamente stimati nella relazione tecnica di accompagnamento al DL 148/2017.

Riprendendo pertanto quanto già presente nella predetta Relazione Tecnica il valore atteso complessivamente dalla misura si attesta in circa 518 milioni di euro.

Importi in milioni di Euro

Fascia di debito da pagare di altri carichi non esclusi ai sensi del comma 8	Numero soggetti con esclusione comma 8	Gettito teorico massimo	% di effettivo adempimento prima/unica rata di altri carichi non oggetto di esclusione ai sensi del comma 8	Gettito Stimato
Nessun altro carico ammesso alla definizione agevolata*	10.026	129,7	ND	36,8
Fino a 1.000	11.049	78,4	85,5%	67,1
1.000 - 10.000	17.837	187,6	73,2%	137,3
10.000 - 50.000	9.764	221,2	59,5%	131,5
50.000 - 100.000	2.077	121,1	41,6%	50,4
100.000 - 1.000.000	2.428	454,5	22,9%	104,0
Oltre 1 MLN	184	217,4	11,5%	25,0
TOTALE	53.365	1.409,9	28,4%	552,1

*utilizzata la percentuale media di effettivo adempimento

Prudenziale abbattimento per concentrazione pagamenti nell'anno 2018 -6%

GETTITO STIMATO per riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016

518,0

La sola differenza rispetto a quanto presente nella originaria Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 148/2017 è **rappresentata dalla differente ripartizione temporale dell'incasso atteso**, in quanto l'emendamento proposto prevede il pagamento dell'80% nel 2018 ed il 20% nel 2019. Pertanto gli impatti sul gettito atteso sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	414,4	414,4	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0

Con riferimento alla **“riapertura” della possibilità di adesione alla misura agevolata per i carichi 2000-2016 non oggetto di precedente dichiarazione**, il processo di stima sconta l'impossibilità di valutare un nuovo tasso di adesione complessivo in quanto, trattandosi del medesimo perimetro già oggetto della precedente possibilità, nonché del sostanziale invariato impianto della proposta normativa rispetto a quello previsto dalla definizione agevolata del DL 193/2016, non si ritiene possibile, se non con una valutazione soggettiva, determinare una differente appetibilità della misura agevolativa proposta, rispetto a quella riscontrata sulla precedente definizione agevolata prevista dal DL 193/2016, i cui termini di adesione sono scaduti il 21 aprile scorso.

Pertanto, prudenzialmente, l'analisi si è focalizzata sulle richieste di adesione alla definizione agevolata DL 193/2016 pervenute tardivamente rispetto alla scadenza del 21 aprile 2017, in quanto rappresentano un elemento informativo che conferma la manifestazione di interesse del contribuente a definire in via agevolata i propri debiti affidati nel periodo 2000-2016.



Poichè nei giorni successivi al 21 aprile 2017, termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, sono pervenute a mezzo PEC (il canale PEC è l'unico che è rimasto "formalmente" aperto nei giorni successivi al 21 aprile 2016 per consentire lo smaltimento del picco di richieste pervenute alla scadenza, consentendo quindi la tracciatura delle richieste tardive) circa 8.500 dichiarazioni di adesione e che attraverso il canale PEC sono pervenute il 35% delle richieste di adesione complessivamente gestite, **si stima in circa 25.000 il numero delle possibili richieste di adesione alla nuova misura agevolativa.**

Considerando che l'importo medio da corrispondere registrato in occasione della definizione agevolata prevista dal DL 193/2016 è risultato pari a 10.326 euro e che circa l'80,84% dei contribuenti stanno corrispondendo l'importo dovuto (entrambi i dati sono calcolati al netto dei piani di definizione agevolata con importi da corrispondere maggiori di 1 milione di euro in quanto si presuppone che difficilmente i contribuenti con importi rilevanti, interessati dalla definizione agevolata, non abbiano utilizzato la precedente possibilità) **l'importo complessivamente atteso sulla riscossione da definizione agevolata per tali nuove richieste si attesta in circa 209 milioni di euro** (ossia $25.000 \times 10.326 \text{ euro} \times 0,8084 = 208,7$ milioni di euro) **di cui circa 167 milioni di euro nell'anno 2018 e 42 milioni di euro nell'anno 2019.**

Per valutare la correlata flessione della riscossione ordinaria, sui carichi che si stima saranno oggetto della nuova possibilità di definizione agevolata, è stata applicata la metodologia delle curve di riscossione, ovvero la stima della previsione temporale di incasso dei medesimi carichi, sulla base dei tassi storici della riscossione ordinaria che, in assenza di adesione alla misura agevolativa, si sarebbe concretizzata in un periodo temporale molto più ampio seppur maggiorata delle quote riferite alle sanzioni (circa 8/10 anni).

L'impatto netto, per il triennio 2018-2020, è pertanto stimato nella tabella che segue:

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Carichi 2000-2016 non oggetto di dichiarazioni Definizione Agevolata 2016	-47,7	167,0	119,2	-34,4	41,7	7,3	-28,8	0,0	-28,8

Sintesi e ripartizione per tipologia ente impositore

Nella tabella che segue sono riportate le previsioni di gettito riferite al decreto legge 148/2017 attualmente in vigore.



**DL 148/2017 IN VIGORE
AL 31/10/2017**

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	518,0	518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impatto Gettito Atteso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	-521,9	1.074,4	552,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
Impatto sul Gettito atteso	-521,9	1.592,4	1.070,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
<i>di cui:</i>									
ERARIO	-295,7	1.008,7	713,0	-68,0	171,0	103,0	-12,0	0,0	-12,0
INPS e INAIL	-157,7	380,7	223,0	-36,0	64,0	28,0	-6,0	0,0	-6,0
COMUNI	-35,0	122,5	87,5	-8,1	20,4	12,3	-1,3	0,0	-1,3
REGIONI	-17,9	40,8	22,9	-4,1	6,7	2,6	-0,7	0,0	-0,7
ALTRI ENTI	-15,6	39,7	24,1	-3,6	6,5	2,9	-0,7	0,0	-0,7

Nella tabella seguente sono riepilogati i valori stimati in tema di definizione agevolata dal decreto legge 148/2017 che tengono conto delle modifiche proposte all'art. 1 del predetto decreto.

**DL 148/2017 CON
MODIFICHE PROPOSTE**

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Carichi 2000-2016 non oggetto di dichiarazioni Definizione Agevolata 2016	-47,8	167,0	119,2	-34,4	41,7	7,3	-28,8	0,0	-28,8
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	414,4	414,4	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0
Impatto Gettito Atteso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	-521,9	1.074,4	552,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
Impatto sul Gettito atteso	-569,7	1.655,8	1.086,1	-154,2	413,9	259,7	-49,5	0,0	-49,5
<i>di cui:</i>									
ERARIO	-325,9	1.048,0	722,1	-89,4	261,8	172,4	-30,0	0,0	-30,0
INPS e INAIL	-168,9	395,8	226,9	-44,2	98,8	54,6	-13,1	0,0	-13,1
COMUNI	-38,7	127,4	88,7	-11,1	31,9	20,8	-3,5	0,0	-3,5
REGIONI	-19,3	42,9	23,6	-5,0	10,8	5,8	-1,5	0,0	-1,5
ALTRI ENTI	-16,9	41,7	24,8	-4,5	10,6	6,1	-1,4	0,0	-1,4

Gli effetti differenziali tra il testo attualmente in vigore ed il testo variato secondo le proposte di modifica, riferiti all'erario ed agli enti previdenziali, sono i seguenti.



DL 148/2017 CON MODIFICHE PROPOSTE											
			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
			Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Testo in vigore vs Testo con modifiche proposte			-47,8	63,4	15,6	-34,4	145,3	110,9	-28,8	0,0	-28,8
<i>di cui:</i>											
ERARIO			-30,2	39,3	9,1	-21,4	90,8	69,4	-18,0	0,0	-18,0
INPS e INAIL			-11,2	15,1	3,9	-8,2	34,8	26,6	-7,1	0,0	-7,1
1.36	-	Comma 11	- La disposizione stabilisce che le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere affidate solo ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.lgs. n. n 446 del 1997. La disposizione non determina variazioni sul gettito tributario e pertanto non si ascrivono effetti finanziari.								
1.37	-										
1.38											
1.2	testo 2	Comma 11 bis.	Si prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.								
1.2	testo 2	Comma 11 ter.	Alla copertura degli oneri di cui dai commi da 1 a 10 sexies e 11 bis, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 a 10 sexies, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.								
1.55-		Comma 11 quater	- La disposizione prevede la possibilità per gli enti territoriali di deliberare per le entrate, anche tributarie, non riscosse la definizione agevolata nei termini previsti dall'articolo 6-ter, del D.L. n. 193 del 2016. Al riguardo, non si rilevano oneri per la finanza pubblica.								
1.56-											
1.57-158-											
1.59											
1.0.10		Art. 1-bis	<i>(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)</i> La modifica al comma 460 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata a prevedere la possibilità per i comuni di destinare anche a spese di progettazione per opere pubbliche i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.								
1.0.18/1.0.33	testo 2 coord. 2	Art. 1-quater	<i>(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)</i> La disposizione non produce effetti negativi sul gettito stimato. Infatti, la relazione tecnica relativa alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 che ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non ha quantificato alcun effetto								



	<p>di maggior gettito derivante dalle disposizioni sanzionatorie concernenti la violazione dei predetti obblighi. Ciò premesso, l'introduzione della disposizione, che prevede la non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 se gli stessi dati vengono trasmessi correttamente entro il 28 febbraio 2018, non produce effetti negativi di gettito, anche in ragione della circostanza che si ritiene non si riduca in misura apprezzabile l'effetto deterrente ascrivibile all'obbligo di trasmissione dei dati del primo semestre 2017 entro il 16 ottobre 2017.</p> <p>La disposizione di cui al comma 2 introduce alcune semplificazioni dell'adempimento, limitando le informazioni da trasmettere con riferimento alle fatture registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 695/96. La previsione non ha effetti sul gettito atteso in quanto si tratta di fatture per operazioni di modesto importo e che sono comunque poste a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, seppur in forma semplificata.</p> <p>Il comma 3 prevede l'esonero della comunicazione dei dati delle fatture emesse dalle PPAA nei confronti dei privati. Trattandosi di attività svolte dalla PA nei confronti dei consumatori finali, si ritiene che la mancata acquisizione di questi dati non influenza le attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Non si ascrivono effetti alla disposizione di cui al comma 4, che esonera dalla comunicazione i produttori agricoli situati nelle zone montane, che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1.</p>
<p>2.57 2.4 testo 3</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali)</i></p> <p>Commi 3 bis e 4. Le disposizioni recano modifiche all'articolo 2 del decreto legge n. 148/2017. In primo luogo, con l'inserimento del comma 3-bis e la modifica del comma 4 viene previsto che la sospensione dei versamenti tributari prevista dai commi 1 e 2 a seguito degli eventi alluvionali del 9 settembre 2017 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Tale requisito, già in vigore per i contribuenti residenti nel comune di Livorno, viene quindi esteso anche ai comuni di Rosignano Marittimo e Collesalveti.</p> <p>Inoltre, si precisa che per i soggetti privi di tali requisiti la sospensione termina alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame con restituzione dei versamenti entro il 19 dicembre 2017.</p> <p>Riguardo i profili finanziari, si procede ad una nuova complessiva stima degli effetti della sospensione dei versamenti tributari. In particolare, sulla base della metodologia già utilizzata con la relazione tecnica originaria e tenuto conto della modifica in esame riguardante i requisiti richiesti per fruire della sospensione dei versamenti, per l'anno 2017 si stima un ammontare complessivo di entrate tributarie sospese di circa 30 milioni di euro, di cui circa 5,3 milioni afferenti tributi locali per i quali si provvede alla compensazione con il comma 6. Tali entrate saranno versate in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.</p> <p>Rispetto alla relazione tecnica originaria, che ha quantificato minori entrate per l'anno 2017 pari a -55 milioni di euro e conseguenti maggiori entrate per l'anno 2018 pari a +55 milioni di euro, le modifiche normative in esame comportano i seguenti effetti finanziari:</p>



Sospensione eventi 9-10 settembre 2017 – modifiche requisiti sospensione	2017	2018
Effetti differenziali rispetto a RT originaria (entrate tributarie)	+25	-25

Milioni di euro

Per ciò che riguarda il periodo 1° gennaio-30 settembre 2018 in coerenza con la relazione tecnica originaria non si ascrivono effetti in termini di entrate tributarie considerato che i versamenti sospesi saranno comunque effettuati entro l'anno 2018.

Comma 4 bis. Si prevede altresì che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017 e che agli oneri derivanti dal predetto comma si provveda mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 bis e 4.

Comma 4 ter. Agli oneri derivanti dai commi 3 bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro e mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 15 milioni di euro.

Commi 5 bis e 5 ter. La disposizione reca misure urgenti in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Con l'introduzione del **comma 5-bis** all'articolo 2 del D.L. n. 148/2017 si proroga fino al 30 settembre 2018 la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, già prevista fino al 18 dicembre del corrente anno dal D.M. 20 ottobre 2017.

Tale sospensione risulta a favore dei soggetti, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa in edifici dichiarati inagibili in tutto o in parte nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Si evidenzia al riguardo che il comune di Forio non è attualmente incluso nella sospensione di cui al citato decreto ministeriale.

Viene inoltre previsto che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. A legislazione vigente risulta invece che il versamento dei tributi sospesi deve avvenire entro il 19 dicembre 2017.

La disposizione prevede dispone altresì che la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, da trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. La sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta.

Sulla base dell'andamento del gettito tributario relativo ai tre comuni interessati e tenuto conto delle informazioni fornite dal competente Dipartimento della Protezione civile circa la dimensione dei casi di inagibilità finora riscontrati, si stima un ammontare sospeso per il periodo dal 21 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 di circa **1,7 milioni di euro**, di cui **0,5 milioni** relativi a tributi comunali per i quali si provvede alla compensazione con il decreto di cui al comma 6. Nel complesso, si stimano i seguenti effetti finanziari:



Effetti sospensione sisma 21/8/17	2017	2018
Entrate tributarie (incluso tributi locali)	-1,7	1,7

(milioni di euro)

La valutazione in esame tiene conto della limitazione dell'agevolazione ai contribuenti che dichiarino l'inagibilità dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Con riferimento al periodo di sospensione compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 si stima un ammontare potenzialmente sospeso complessivamente pari a 2,9 milioni di euro.

Sotto l'aspetto strettamente di bilancio si rappresenta che l'importo riferito al periodo 1° gennaio-30 settembre 2018 sarà comunque acquisito entro il medesimo anno 2018 e pertanto, relativamente alla sospensione per l'anno 2018, non si rilevano effetti in termini di minori entrate.

Il successivo **comma 5-ter** prevede l'esenzione ai fini delle imposte dirette e ai fini IMU e TASI dei fabbricati distrutti o dichiarati inagibili.

Per quanto attiene all'esenzione ai fini delle imposte dirette dei fabbricati distrutti o inagibili, sulla base dei dati inclusi nelle dichiarazioni dei redditi - anno d'imposta 2015 (ultimo disponibile) si stima una perdita di gettito annua di competenza per gli anni 2017 e 2018 di non rilevante entità, pari a 56mila euro. Di seguito, si riportano gli effetti finanziari in termini di cassa (in migliaia di euro):

Esenzione Imposte dirette	2018	2019	2020	2021
IRPEF	-88,0	-50,3	+37,7	0,0
Addizionale regionale	-4,1	-4,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	-2,0	-1,6	+0,5	0,0
Totale	-94,1	-55,9	+38,2	0,0

(migliaia di euro)

Con riferimento invece all'esenzione IMU e TASI, che decorre dalla seconda rata 2017, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento della Protezione civile si stima una perdita di gettito complessivamente pari a **-0,85 milioni di euro** per l'anno 2017 e pari a **-1,71 milioni per l'anno 2018**:

Esenzione IMU/TASI immobili inagibili	2017	2018
IMU/TASI comune	-0,71	-1,43
IMU Stato	-0,14	-0,28
Totale	-0,85	-1,71

(milioni di euro)

Nel complesso, le modifiche di cui ai commi 5 bis e 5 ter comportano i seguenti effetti finanziari:



Misure sisma Ischia	2017	2018	2019	2020
Sospensione versamenti	-1,7	1,7		
Esenzione imposte dirette		-0,1	-0,06	0,04
Esenzione IMU TASI	-0,85	-1,71		
Totale	-2,55	-0,11	-0,06	0,04

(milioni di euro)

Comma 6

Con la modifica al **comma 6**, viene prevista la riduzione, da 8,1 milioni di euro a 5,8 milioni di euro, della dotazione del fondo volto a compensare i comuni delle minori entrate locali per l'anno 2017 conseguenti alle sospensioni previste dall'articolo 2 in esame.

In particolare, tale riduzione tiene conto sia dei minori effetti sui tributi locali della sospensione per i comuni di cui al comma 1 (da 8,1 milioni a 5,3 milioni), sia dell'estensione del riparto del fondo ai comuni indicati dal comma 5-bis (per un importo di 0,5 milioni di euro).

Tali effetti sono già compresi nei profili finanziari sopra indicati, relativi alle specifiche disposizioni sulle sospensioni previste.

Di seguito una tabella riepilogativa per gli effetti delle lettere da a) ad e):

Modifiche art. 2	2017	2018	2019	2020
Lettere a), b) e c) - Livorno	+25	-25		
Lettera d) - Ischia	-2,55	-0,11	-0,06	0,04
Totale	+22,45	-25,11	-0,06	0,04

Milioni di euro

Comma 6 bis. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 6, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. La disposizione autorizza la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Nel successivo comma 6-quater si dispone che, alla copertura degli oneri previsti al precedente comma 6-ter, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al successivo comma 6-quinquies è previsto che, per gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati, si provveda tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



	<p>Commi da 6-sexies a 6-undecies.</p> <p>Il comma 6-sexies. Prevede l'erogazione di un contributo in conto capitale alle imprese ubicate nel territorio dei comuni dell'isola di Ischia al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.</p> <p>I commi successivi disciplinano l'erogazione del contributo rinviando a un successivo decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo. Viene comunque previsto che il contributo in esame sia concesso nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, importo che rappresenta l'onere relativo alle disposizioni in esame. Per la copertura del predetto onere si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
2.57	<p>Comma 7 bis. La disposizione apporta modifiche di carattere procedurale in relazione all'indicazione, da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata di cui al decreto legge 189 del 2016, dell'impresa affidataria dei lavori e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
2.0.1000	<p style="text-align: center;"><i>Art. 2 bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)</i></p> <p>La disposizione innova in più parti la disciplina contenuta nel decreto legge n. 189 del 2016 ed al contempo reca nuove disposizioni a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.</p> <p>Il comma 1 integra l'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, esplicitando che tutti gli oneri relativi agli incarichi di progettazione ed a quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono a carico non già delle risorse proprie delle stazioni appaltanti, bensì delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016. La disposizione non determina pertanto oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</p> <p>Comma 2. La disposizione attribuisce, tra l'altro, attraverso una riformulazione dell'attuale comma 4 dell'art.3 del decreto legislativo n.189 del 17 ottobre 2016, ai Comuni il compito di effettuare l'attività istruttoria e di procedere all'adozione dell'atto finale relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio. La previsione, pertanto, ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Il comma 3 ha lo scopo di consentire l'erogazione di contributi anche con riguardo agli interventi, non abusivi, posti in essere con riguardo ad immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nell'immediatezza dell'evento stesso e quindi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016. Tali interventi ad oggi restano al di fuori di ogni previsione, non rinvenendosi alcuna disposizione che legittimi l'erogazione di contributi per attività poste in essere anteriormente all'introduzione dei contributi medesimi. Ferma restando la necessità che non si tratti</p>



di interventi abusivi, è devoluta ad una successiva ordinanza commissariale l'individuazione dei criteri e modalità del rimborso di questi interventi, che dovrà necessariamente avvenire in via diretta mediante l'impiego delle risorse commissariali e per i quali non potranno trovare applicazione le regole stabilite dalle successive ordinanze in materia di ricostruzione privata.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione stimati in euro 2,5 milioni complessivi, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Si precisa che trattasi di interventi già realizzati, e che è appunto sulla scorta delle verifiche al riguardo effettuate dagli Uffici speciali in ordine agli interventi rimborsabili conformi ai requisiti di legge che è stata compiuta la stima preventiva dei costi.

Comma 4. La disposizione modifica l'attuale formulazione dell'articolo 8 del decreto-legge 189 del 2016, in materia di procedure per interventi d'immediata riparazione con rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danno lievi e che non sono stati classificati agibili secondo la procedura AeDES oppure sono stati classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da apposita ordinanza di protezione civile. Trattasi di modifiche procedurali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5. Si prevede quale termine ultimo per la presentazione delle schede AeDES la data del 31 gennaio 2018, precisando che l'inosservanza di detto termine, nonché delle modalità di presentazione delle schede AeDES, determina il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 189 del 2016. Le previsioni hanno quindi natura procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al **comma 6** è finalizzata a consentire la regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo da coloro i quali, nell'immediatezza degli eventi sismici, si siano trovati nell'urgente necessità di reperire una soluzione abitativa per essere stata la loro abitazione dichiarata inagibile. Essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (tenuto anche conto che nei casi in questione è prevista l'automatica rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione da parte di coloro che si avvarranno dello strumento di regolarizzazione in questione).

La previsione di cui al **comma 7**, prevedendo che mediante apposito provvedimento commissariale venga stabilito il termine entro il quale i Comuni del c.d. cratere possono procedere all'individuazione degli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al **comma 8** sostituisce l'articolo 13 del decreto legge n. 189 del 2016 al fine di rendere più rapida e agevole la definizione delle pratiche di contributo per la ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017. L'intervento si è reso necessario in quanto l'attuale meccanismo incentrato sul dato discriminante dell'avere o non avere i detti edifici già fruito di contributi per la ricostruzione 2009 al momento dei nuovi eventi sismici si è rivelato eccessivamente farraginoso e foriero di difficoltà applicative.

Pertanto, al comma 1 con riguardo all'ipotesi in cui un immobile, già danneggiato dal sisma del 2009 e ulteriormente lesionato per effetto degli eventi del 2016-2017, sia stato già ammesso a contributo per i danni più risalenti ed i lavori di ripristino



dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In questo caso, è previsto che il contributo per i danni ulteriori, quale che ne sia l'entità, sia liquidato comunque in applicazione della normativa del 2009, inserendosi dunque la nuova domanda di finanziamento nell'iter procedimentale già avviato presso gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di gestire le procedure di ricostruzione in Abruzzo dopo la cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, ai commi 2 e 3, si è optato per una soluzione incentrata alla concentrazione presso un'unica sede, per quanto possibile, delle procedure di contributo per la ricostruzione degli edifici in questione, stabilendo che queste debbano svolgersi e definirsi integralmente, a seconda dei casi, o con le procedure previste per la ricostruzione successiva al sisma del 2009 (d.l. 28 aprile 2009, n. 39) o con quelle disciplinate dal presente decreto e dalle ordinanze attuative in base al criterio della c.d. prevalenza nel rapporto tra il danno pregresso, causato dal sisma del 2009, e i nuovi danni cagionati dagli eventi più recenti. La norma prevede che: laddove i nuovi danni siano di entità inferiore a quelli pregressi, la procedura si svolgerà anche per il contributo aggiuntivo sulla base delle norme del 2009; qualora, al contrario, i nuovi danni abbiano prevalenza su quelli precedenti, tendenzialmente l'intera procedura di ricostruzione si svolgerà applicando la normativa del 2016.

Viene rimesso a una successiva ordinanza commissariale – destinata verosimilmente a modificare *in parte qua* l'ordinanza n. 19 del 2017 – non solo la determinazione dei criteri per accertare se il nuovo danno sia o meno prevalente rispetto a quello anteriore (criteri che dovranno evidentemente basarsi sugli esiti risultanti dalle schede AeDES redatte a seguito dell'uno e degli altri eventi sismici), ma anche la definizione di modalità e procedure per la concessione del contributo aggiuntivo nei casi in cui questo debba essere erogato ai sensi del d.l. n. 189/2016 e delle ordinanze attuative.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione e che saranno erogate secondo modalità da concordare e approvare con apposita ordinanza.

Le previsioni di cui ai **commi 9 e 10**, in quanto finalizzate ad individuare le differenti tipologie di interventi di ricostruzione c.d. pubblica e le modalità di attuazione degli stessi, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 11** prevede l'individuazione dei soggetti attuatori, quale strumento per velocizzare il processo di ricostruzione. Esso, pertanto, ha un contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al **comma 12**, in quanto finalizzata a coordinare le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 relativi ai compiti ed alle funzioni della Conferenza permanente e della Conferenza regionale, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 13** viene previsto che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane e le Province interessate possano avvalersi, oltreché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I rapporti tra le centrali di committenza ed i soggetti attuatori vengono disciplinati tramite apposite convenzioni che, con specifico riguardo alla remunerazione del servizio reso, devono recepire i contenuti di un apposito decreto, adottato ai sensi



dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Agli oneri derivanti dalle convenzioni si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Il **comma 14** è finalizzato a coordinare le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con il disposto incremento delle centrali uniche di committenza. A tal fine, si stabilisce che le modalità e la tipologia di interventi sottoposti al controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vengano determinate tramite apposito accordo sottoscritto anche dalle altre centrali uniche di committenza e dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari. Inoltre, viene ribadito il ruolo e la funzione di coordinatore, nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Commissario straordinario del governo da attuarsi anche attraverso l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relative alle procedure di gara sottoposte alla vigilanza dell'Autorità. Detta piattaforma opererà anche in connessione con la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.

Al **comma 15**, si prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 14 si provveda con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il **comma 16** dispone la modifica del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge 189 del 2016, in coerenza con la novella di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legge, ed è finalizzata a chiarire, attraverso l'eliminazione del termine "*pubblica*", che tutta l'attività di progettazione, ove affidata a terzi è finanziata integralmente dalle risorse commissariali.

Le previsioni, contenute nelle lettere a), b), c), d) e h) del **comma 17**, nonché nei **commi 18 e 19**, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni di cui alle lettere e) ed f) del **comma 17** contengono modifiche alle attuali lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 e riguardano esclusivamente il personale comandato presso la Struttura commissariale ai sensi della lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 50.

Dette disposizioni prevedono:

- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale ed ai titolari di posizioni organizzativa, direttamente impegnati nelle attività di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, un incremento fino al 30 per cento (dall'1.10.2016 al 31.12.2016) e fino al 20 per cento (dall'1.1.2017 al 31.12.2018) della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale e non dirigenziale un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario d ai titolari di posizioni organizzativa e per il personale non dirigenziale.

Rispetto alla disciplina vigente, l'emendamento è finalizzato a semplificare il procedimento di quantificazione degli incrementi retributivi concedibili, eliminando, in considerazione della temporaneità e straordinarietà della gestione commissariale, il riferimento alla necessità della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs n.165/2001 e predeterminando, sia pure in termini percentuali, l'entità delle



maggiori somme da corrispondere al personale dipendente.

Si precisa che la disposizione non crea sovrapposizioni con l'applicazione a detto personale del trattamento economico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trattasi, infatti, di emolumenti aggiuntivi, la cui erogazione è meramente eventuale (come confermato dall'espressione "può essere attribuito") ed è destinata a remunerare un'attività lavorativa specifica (non coincidente con quella "ordinaria" o svolta al di fuori del "normale orario di lavoro"), come confermato dalla differente graduazione dell'incremento retributivo in proporzione al tempo trascorso dagli eventi sismici, dal riferimento allo svolgimento diretto da parte del personale dirigenziale o titolare di posizioni organizzative di una delle attività previste dall'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016 ed ai giorni di impiego effettivo, nonché, per tutto il personale, dalla rilevanza attribuita ai risultati conseguiti nella realizzazione di specifici programmi legati all'emergenza o alla ricostruzione.

Si evidenzia che la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, afferendo trattamenti economici aggiuntivi già previsti dalle vigenti disposizioni ed integralmente finanziati con le risorse di cui al comma 8 dell'articolo 50 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.

All'uopo, si riproduce un prospetto riepilogativo degli oneri economici relativi al personale non statale comandato presso la Struttura commissariale.

Tabella 1

REGIONI - ENTI LOCALI								
CATEGORIA GIURIDICA ECONOMICA	TABELLARE comprensivo di 13 ^A	INDENNITA' COMPARTO	EX ART. 8 CCNL 2006	I.V.C. (13 mensilità)	TOTALE FONDAMENTALE	ONERI SU FONDAMENTALE (35,18%)	TOTALE COSTO FONDAMENTALE	VALORE MEDIO
D3/D6	30.704,61	622,80	-	230,23	31.557,64	11.101,98	42.659,62	37.812,11
D3/D5	28.720,10	622,80	-	215,41	29.558,31	10.398,61	39.956,92	
D3/D4	27.492,57	622,80	-	206,18	28.321,55	9.963,52	38.285,08	
D3	26.366,32	622,80	-	197,73	27.186,85	9.564,33	36.751,18	
D2	24.054,21	622,80	-	180,44	24.857,45	8.744,85	33.602,31	
D1/D6	30.704,61	622,80	-	230,23	31.557,64	11.101,98	42.659,62	
D1/D5	28.720,10	622,80	-	215,41	29.558,31	10.398,61	39.956,92	
D1/D4	25.377,76	622,80	-	206,18	26.306,74	9.219,53	35.426,27	
D1/D3	26.366,32	622,80	-	197,73	27.186,85	9.564,33	36.751,18	
D1	22.930,60	622,80	-	171,99	23.725,39	8.346,59	32.071,99	

C5	23.726,43	549,60	-	177,97	24.454,00	8.602,92	33.056,92	30.218,71
C4	22.830,12	549,60	-	171,60	23.601,32	8.302,94	31.904,26	
C3	22.178,67	549,60	-	166,40	22.894,67	8.054,35	30.949,02	
C2	21.577,68	549,60	-	161,85	22.289,13	7.841,32	30.130,45	
C1	17.825,33	549,60	-	158,08	18.533,01	6.519,91	25.052,92	

B3/B7	21.534,93	471,72	-	161,46	22.168,11	7.798,74	29.966,86	28.216,57
B3/B6	20.738,88	471,72	-	155,48	21.366,08	7.516,59	28.882,66	
B3/B5	20.376,19	471,72	-	152,88	21.000,79	7.388,08	28.388,87	
B3/B4	20.037,99	471,72	-	150,28	20.659,99	7.268,19	27.928,18	
B3	19.749,08	471,72	-	148,07	20.368,87	7.165,77	27.534,64	
B2	18.992,58	471,72	64,56	142,48	19.671,34	6.920,38	26.591,71	
B1/B7	21.534,93	471,72	64,56	161,46	22.232,67	7.821,45	30.054,13	
B1/B6	20.738,88	471,72	64,56	155,48	21.430,64	7.539,30	28.969,94	
B1/B5	20.376,19	471,72	64,56	152,88	21.065,35	7.410,79	28.476,14	
B1/B4	20.037,99	471,72	64,56	150,28	20.724,55	7.290,90	28.015,45	
B1/B3	19.749,08	471,72	64,56	148,07	20.433,43	7.188,48	27.621,91	
B1	18.681,77	471,72	64,56	140,14	19.358,19	6.810,21	26.168,40	

Media mediata 32.082,47

COSTO PRESUNTO CALCOLATO SU 50 DIPENDENTI DEI 100 COMANDATI 1.604.123,27

La disposizione di cui alla lettera g) del **comma 17** ha una funzione meramente interpretativa ed è finalizzata a chiarire che tutto il personale pubblico impiegato presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016 potrà beneficiare delle provvidenze previste dalle lettere a), b) e c), del comma 7. Il **comma 20**, nei limiti del contingente di personale assumibile e delle risorse già previste dal comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, consente



ai Comuni ed alle Province di prorogare fino alla data del 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare attraverso le procedure selettive di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-bis. La disposizione, pertanto, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 21** prevede:

- alla lettera a), il differimento al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

- alla lettera b), il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita con apposita ordinanza sindacale, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione

In entrambi i casi, viene prevista, con la previsione di cui al **comma 22**, la possibilità per i beneficiari dei mutui e dei finanziamenti di optare per la sospensione del pagamento dell'intero importo delle rate in scadenza ovvero della sola sorte capitale. Ove non venga esercitata l'opzione, la sospensione riguarda l'intero importo delle rate in scadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2020.

In analogia con quanto indicato nella relazione tecnica del decreto legge n. 189 del 2016, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 23** interviene sull'articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Trattasi di disposizioni meramente ordinamentali e che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 24** interviene sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, che le aziende fornitrici hanno disposto con propri provvedimenti per un periodo limitato in attuazione del comma 2 del decreto-legge n. 189/2016. In particolare, è stabilito che la detta sospensione sia differita fino al 31 maggio 2018 per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. Poiché alcuni dei periodi di sospensione disposti ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 48 sono già scaduti (ciò vale, in particolare, per i soggetti che ne hanno fruito in quanto danneggiati dal primo evento sismico del 24 agosto 2016), è altresì stabilito che sono fatti salvi i pagamenti eventualmente eseguiti da chi, a seguito della cessazione dell'originaria sospensione, si sia attivato spontaneamente o a seguito di sollecitazione per saldare quanto dovuto.

Il **comma 25** stabilisce che gli enti erogatori provvedano con propri provvedimenti a rateizzare i pagamenti, che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione, per un periodo non inferiore a 36 mesi, stabilendo anche agevolazioni tariffarie per le utenze site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, da compensare con eventuali misure perequative.

Le disposizioni di cui ai **commi 24 e 25** non comportano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'onere delle agevolazioni viene coperto dagli enti erogatori attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

Il **comma 26** della disposizione in esame, con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 2016, è inteso a modificare il termine dal quale riprendono a decorrere i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive



da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. In particolare l'emendamento propone di far decorrere i suddetti termini dal " 1° giugno 2018", piuttosto che dalla fine del periodo di sospensione così come disposto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del fatto che la stessa non impatta negativamente in termini finanziari per l'anno corrente, visto che l'effettivo incasso delle cartelle di pagamento interessate dalla misura si sarebbe realizzato anche a legislazione vigente nel 2018.

Il **comma 27** consente ai Comuni di cui allegati nn. 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 di costituire convezioni interregionali o aderire a convenzioni già esistenti, anche qualora non sia presente la condizione territoriale dell'essere in posizione di confine, al fine di ovviare alle difficoltà di reperire segretari comunali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 28**, la norma provvede a una più coerente individuazione della platea dei soggetti legittimati alle richieste di contributi per la ricostruzione, specificando che sono legittimati a tale richiesta tutti i soggetti titolari di diritti reali di godimento sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, in luogo dei titolari di diritti reali di garanzia come previsto nel tessuto originario del d.l. n. 189 del 2016.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi oneri per le finanze pubbliche, né si ravvisano rischi di contenziosi dal momento che, sulla base delle informazioni rese dagli Uffici speciali per la ricostruzione, ad oggi non risultano pervenute domande di contributo da parte di soggetti titolari di diritti reali di garanzia sugli immobili interessati.

La previsione di cui al **comma 29** (proroga indennità di funzione di ente di classe superiore, incremento fruizione permessi e licenze per amministratori) non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene meno l'obiettivo stabilito ai fini del pareggio di bilancio e gli enti interessati, pertanto, dovranno compensare l'eventuale aggravio di onere a carico dei propri bilanci con una corrispondente riduzione di altra voce di spesa o un incremento di una voce di entrata, al fine di conseguire il predetto obiettivo.

La disposizione di cui al **comma 30** differisce al 2023 il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune de L'Aquila e dai comuni del cratere ai sensi del comma 5 dell'art. 67-ter del DL 83/2012 risultante eventualmente in sovrannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 31** non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo modifiche procedurali in ordine all'applicazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 circa il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il **comma 32** modifica l'assetto organizzativo delle strutture deputate alla ricostruzione del sisma 2009. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il **comma 33**, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla tenuta della prevista sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidata alla Struttura di missione, che già cura la gestione della medesima Anagrafe, ai sensi del citato articolo 30, provvederà la stessa Struttura



	<p>nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Il comma 34 non comporta oneri in quanto finalizzato ad estendere la platea dei comuni interessati alla prima priorità di ripartizione delle risorse già disponibili.</p> <p>Con i commi 35, 36 e 37, la quantificazione degli oneri introdotta in norma “nel suo limite massimo”, pari a 2.320.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni 2017 e 2018 relativo al personale assunto e in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura è individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 (ex tabella E). Tale legge reca il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dall'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.</p> <p>Con il comma 38, la quantificazione degli oneri individuata nella norma nel suo limite massimo”, pari a 1.700.000 euro per il comune dell'Aquila e 1.152.209 euro per i comuni del cratere per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è in relazione al personale assunto a tempo determinato in base alla normativa emergenziale vigente e in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura è individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 (ex tabella E). Tale legge reca il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dall'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.</p> <p>I commi 39 e 40 non comportano nuovi oneri, in quanto trattasi di una facoltà per i Comuni e comunque gli eventuali ulteriori interventi potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse ancora disponibili stanziare per la ricostruzione.</p> <p>Il comma 41 interviene sulla procedura di ricostruzione degli alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, a seguito del sisma Abruzzo 2009, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli stessi sono già ricompresi nel piano generale della ricostruzione privata, già finanziato.</p> <p>Il comma 42 ha natura ordinamentale prevedendo procedure concorsuali riservate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni; pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri.</p> <p>Il comma 43 prevede la riduzione del perimetro dei comuni colpiti dal sisma del 2012 a partire da gennaio 2019. Trattandosi di disposizione ordinamentale non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.</p> <p>Il comma 44 prevede la proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione ancora in essere. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che alle relative spese e attività si dovrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
2.0.1 testo 3	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2-ter</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2017)</i></p> <p>La disposizione prevede un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.</p> <p>Ai relativi oneri si provvede per 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente</p>



	<p>riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per 15 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
4.9 4.11	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Comma 1, lettera 0a). La disposizione al comma 1 dell'art. 4 inserisce la lettera 0a, di natura chiarificatrice, e prevede che il credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017 sia esteso anche agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, includendo, inoltre, tra i mezzi di comunicazione la stampa quotidiana e periodica on-line.</p> <p>La disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di interventi su un'agevolazione in ordine alla quale è previsto un limite di spesa. La norma pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto il riconoscimento del suddetto contributo rientra nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del successivo comma 3, articolo 57-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2017.</p>
5.0.36 testo 2 Coord. 3	<p style="text-align: center;">Art. 5-bis</p> <p style="text-align: center;">(Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)</p> <p>La disposizione aggiunge, dopo l'articolo 5, l'art 5-bis che sostituisce il comma 4 del citato art. 39-quater, prevedendo, sia per i procedimenti di cui al comma 1 (inserimento nella tariffa) sia per quelli di cui al comma 2 (variazioni tariffarie) il termine di 45 giorni (anziché 90 giorni attualmente previsti) per la conclusione dei relativi procedimenti.</p> <p>La norma non determina effetti finanziari.</p>
5.0.54	<p style="text-align: center;">Art. 5-ter</p> <p style="text-align: center;">(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)</p> <p>La disposizione attiene al differimento dell'abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni liberali agli Enti del terzo settore dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) al 31 dicembre 2017.</p> <p>Sotto il profilo finanziario, si stima che dalla disposizione non derivano effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che la relazione tecnica al provvedimento originario non ha ascritto effetti positivi alla suddetta abrogazione per i mesi da agosto a dicembre 2017 e ha considerato la decorrenza sia delle nuove norme sia dell'abrogazione delle precedenti disposizioni dall'anno d'imposta 2018.</p>
5.0.61	<p style="text-align: center;">Art. 5-quater</p> <p style="text-align: center;">(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)</p> <p>La disposizione modifica la norma in materia di detrazione per erogazioni liberali in favore delle società di mutuo soccorso (attuale comma 5 dell'articolo 83 del D.lgs. 117/2017), stabilendo che la detrazione in esame sia riconosciuta per importi non superiori a 1300 euro.</p> <p>Sul punto, si evidenzia che la norma corregge un mero errore materiale di redazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p> <p>In particolare, la modifica è finalizzata a far sì che la detrazione del 19 per cento dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sia riconosciuta per importi non superiori a 1.300 euro, al pari di quanto previsto dalla previgente disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del DPR n.</p>



	<p>917 del 1986, abrogato dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.</p>												
5.035 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 5-quinquies (Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)</p> <p>La disposizione prevede la detraibilità dall'IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti destinati a fini medici speciali, elencati nella sezione A1 del corrispondente Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.</p> <p>Al riguardo, si stima che la disposizione determini una perdita di gettito IRPEF pari a 11,4 milioni di euro su base annua, con i seguenti effetti finanziari:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF</td> <td>0</td> <td>-20,0</td> <td>-11,4</td> <td>+8,6</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>In milioni di euro</i></p> <p>Ai relativi oneri si provvede: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>Si prevede inoltre che le maggiori entrate pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 1 sono destinate all'incremento di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>		2017	2018	2019	2020	2021	IRPEF	0	-20,0	-11,4	+8,6	0
	2017	2018	2019	2020	2021								
IRPEF	0	-20,0	-11,4	+8,6	0								
5.0.37	<p style="text-align: center;">Art. 5-sexies. (Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)</p> <p>La disposizione attiene al differimento dell'abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni liberali agli Enti del terzo settore dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) al 31 dicembre 2017.</p> <p>Sotto il profilo finanziario, si stima che dalla disposizione non derivano effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che la relazione tecnica al provvedimento originario non ha ascritto effetti positivi alla suddetta abrogazione per i mesi da agosto a dicembre 2017 e ha considerato la decorrenza sia delle nuove norme sia dell'abrogazione delle precedenti disposizioni dall'anno d'imposta 2018.</p>												
5.0.13 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 5-septies. (Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)</p> <p>La disposizione ha effetti positivi sul gettito, prudenzialmente non stimati, in quanto consente l'emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da parte di lavoratori espatriati che sono rientrati successivamente in Italia o ex lavoratori frontalieri attraverso una procedura molto semplificata. La norma prevede il pagamento di un importo calcolato con un'aliquota del 3% sul valore delle attività e sulla giacenza sui conti correnti e sui libretti di risparmio alla data fissata dalla norma in sostituzione delle imposte sui redditi, IVAFE, IVIE e delle sanzioni per le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale.</p>												
5.0.1000	<p>La norma chiarisce in via interpretativa che le risorse individuate con decreto del Ministro dell'economia affluiscono ai fondi dell'incentivazione del personale per essere assegnate secondo le modalità individuate in sede di contrattazione integrativa.</p>												



	Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.2	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Comma 1. La disposizione apporta ulteriori modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. In particolare, si modificano l'articolo 2, comma 3 e l'art. 4 comma 3, prevedendo di limitare a 60 giorni successivi all'adozione degli atti di indirizzo, il tempo utile per l'emanazione del DPCM che ripartisce le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali per soddisfare il fabbisogno finanziario relativo delle stesse come risultano da delibera. Ciò al fine di risolvere le problematiche finanziarie generate dalle tempistiche di approvazione del DPCM, che possono compromettere il regolare svolgimento delle missioni internazionali. Trattandosi di disposizione ordinamentale dalla stessa non discendono effetti finanziari.</p>
6.1100	<p>Comma 1 lettera c bis. La disposizione all'articolo 6, comma 1, della legge n. 145 del 2016 è volta ad estendere al personale militare, impiegato in territorio nazionale in funzioni di Comando e controllo di una missione internazionale, <i>la deroga</i> (già prevista per il personale della medesima missione impiegato a bordo) <i>al limite annuo massimo di 120 giorni</i> stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, ai fini della corresponsione del Compenso Forfettario d'Impiego (cd. CFI). L'ambito applicativo della previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante "<i>Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali</i>", afferisce esclusivamente ai casi in cui al personale impiegato nelle missioni internazionali non è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 5, della stessa legge. Al riguardo si precisa che la corresponsione di tale ultimo emolumento, a parità di ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario di servizio, esclude e sostituisce la corresponsione all'interessato, del maggior compenso che altrimenti sarebbe dovuto per "<i>lavoro straordinario</i>". La disposizione integra l'articolo 6 della legge n. 145 del 2016, concernente la disciplina del compenso forfettario d'impiego (CFI) per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, il quale, al pari di tutte le altre disposizioni recate dal Capo II della medesima legge, già trova copertura finanziaria nelle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1 (della stessa legge n. 145 del 2016), la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio.</p>
6.1000	<p>Comma 1 bis. La novella all'articolo 538-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è intesa ad estendere la speciale disciplina relativa alle procedure di affidamento dei contratti di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate anche ai contratti relativi all'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, alla manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione finanziati nello stesso modo. Tale disciplina autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento di tali contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che si possa procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa. Ciò consente di garantire che i servizi ivi previsti possano essere erogati senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.</p>



6.7 6.8 6.11	Comma 4 bis. La disposizione è volta a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Pertanto, la disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.																																								
6.1200	Comma 5 bis. La modifica non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi ad introdurre una mera articolazione interna del gettito già determinata dalla norma.																																								
6.0.1000	<p style="text-align: center;">Art. 6-bis (Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</p> <p>La disposizione è finalizzata a rispondere alle contingenti e straordinarie esigenze della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.</p> <p>A tal fine, con l'intervento di cui al comma 1, si provvede ad autorizzare, a favore del Ministero dell'interno, una spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 3,5 milioni destinati alla Polizia di Stato e 1 milione di euro destinato al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.</p> <p>Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.</p>																																								
7.9 testo 2 7.10 7.11 7.12 7.13	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Comma 4 bis. La disposizione prevede l'assunzione di operai a tempo indeterminato, secondo i principi della legge 124 del 1985, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Gli oneri relativi a tale assunzioni sono quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.</p> <p>Gli oneri per le unità indicate in norma per ciascun anno sono stati calcolati tenuto conto della massima classe stipendiale attualmente in godimento al personale operaio a tempo indeterminato (IV livello). Nel dettaglio:</p> <table border="1" data-bbox="304 1552 1428 1888"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo mensile</th> <th>Mensilità</th> <th>Totale</th> <th></th> <th>Contribut i Az.</th> <th>IRAP</th> <th>TOTALE LORDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1.367,37</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">14</td> <td>19.143,18</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">+</td> <td>3.637,20</td> <td>1.627,17</td> <td>24.407,55</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1.485,83</td> <td>20.801,62</td> <td>3.952,31</td> <td>1.768,14</td> <td>26.522,07</td> </tr> <tr> <td>II bis</td> <td>1.539,51</td> <td>21.553,14</td> <td>4.095,10</td> <td>1.832,02</td> <td>27.480,25</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1.593,16</td> <td>22.304,24</td> <td>4.237,81</td> <td>1.895,86</td> <td>28.437,91</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1.700,73</td> <td>23.810,22</td> <td>4.523,94</td> <td>2.023,87</td> <td>30.358,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al fine di effettuare una stima prudenziale dei costi e considerare l'onere massimo correlato alle citate assunzioni, si è fatto riferimento al costo annuale di un operaio a tempo indeterminato con stipendio di IV livello, pari a € 30.358,03, al lordo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. Ai predetti oneri si provvede mediante</p>	Livello	Importo mensile	Mensilità	Totale		Contribut i Az.	IRAP	TOTALE LORDO	I	1.367,37	14	19.143,18	+	3.637,20	1.627,17	24.407,55	II	1.485,83	20.801,62	3.952,31	1.768,14	26.522,07	II bis	1.539,51	21.553,14	4.095,10	1.832,02	27.480,25	III	1.593,16	22.304,24	4.237,81	1.895,86	28.437,91	IV	1.700,73	23.810,22	4.523,94	2.023,87	30.358,03
Livello	Importo mensile	Mensilità	Totale		Contribut i Az.	IRAP	TOTALE LORDO																																		
I	1.367,37	14	19.143,18	+	3.637,20	1.627,17	24.407,55																																		
II	1.485,83		20.801,62		3.952,31	1.768,14	26.522,07																																		
II bis	1.539,51		21.553,14		4.095,10	1.832,02	27.480,25																																		
III	1.593,16		22.304,24		4.237,81	1.895,86	28.437,91																																		
IV	1.700,73		23.810,22		4.523,94	2.023,87	30.358,03																																		



corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, di cui è previsto un incremento in corrispondenza degli oneri derivanti dalle assunzioni previste.

La legge n. 124 del 1985 fissa il contingente massimo di personale operaio a tempo indeterminato nel numero di 500 unità. Pertanto, dovendo tale personale essere ricondotto entro tale limite, al verificarsi delle cessazioni le stesse costituiscono risparmio di spesa.

7.14
testo 3

Comma 4 ter. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7.27
testo 3

Comma 10 bis. La disposizione prevede l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 148/2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data. L'assunzione avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale.

Per il finanziamento delle predette assunzioni, si incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, precisando che le assunzioni possono essere disposte nei limiti delle disponibilità dello stesso.

Sotto il profilo finanziario, secondo i dati del Ministero della difesa, la disposizione potrebbe realizzare l'assunzione dei lavoratori delle ex basi Nato, legati con un rapporto di lavoro di tipo privatistico, riepilogato nella scheda sottostante:

BASI MILITARI	POSSIBILI LICENZIAMENTI (UNITA')
DECIMOMANNU (paese: Germania)	N. 58
CAMP DARBY (paese: Stati Uniti)	N. 15
AVIANO (paese: Stati Uniti)	N. 22
VICENZA (paese: Stati Uniti)	N. 12
TOTALE	N. 107

Sempre secondo i dati del Ministero della difesa, la quantificazione degli oneri per il n. di 107 lavoratori ipotetici che rischiano il licenziamento a seguito del riassetto strutturale dell'Aeronautica e dell'Esercito USA in Europa e del termine del progetto AWTI presso la base di Decimomannu – ove si considerasse la qualifica riconducibile alla II area funzionale – 1^ fascia economica, del Comparto Ministeri -dovrebbe essere



pari a:
€ 36.144,49*107 = € 3.867.460,43.

Da questa somma va comunque detratto l'importo ancora disponibile su fondi già stanziati per l'esercizio 2018, pari a euro 951.114, per un totale finale di € 2.916.346,43.

Si tratta tuttavia di un calcolo potenziale effettuato per eccesso, ipotizzando che tutti i n. 107 lavoratori chiedano l'inquadramento nella II area funzionale, quando nella realtà molti di tali lavoratori vengono inquadrati nella I area funzionale.

Inoltre, occorre considerare che i dati relativi alle istanze di assunzione già pervenute al Dipartimento della funzione pubblica sono largamente inferiori alla suddetta stima potenziale massima e, precisamente, sono i seguenti:

BASI MILITARI	POSSIBILI LICENZIAMENTI (UNITA')
DECIMOMANNU (paese: Germania)	N. 6 (in quanto n. 1 istanza è stata presentata da un soggetto privo del requisito della cittadinanza)
CAMP DARBY (paese: Stati Uniti)	N. 14
NAPOLI	N. 4

L'incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, previsto dall'intervento normativo si aggiunge alle risorse pari a 951.114, per l'esercizio 2018 ed 988.383,00 euro a decorrere dal 2019, come disponibilità finanziaria del fondo.

Su queste basi, le risorse complessive risulterebbero pari a 2951.114 per il 2018 ed 2.988.383,00 euro a decorrere dal 2019 ed appaiono sufficienti a consentire l'inquadramento e la ricollocazione del personale richiedente presso le varie amministrazioni pubbliche.

La copertura dei maggiori oneri è prevista a carico del fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'art. 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 che presenta sufficienti disponibilità a decorrere dall'anno 2018.

7.32
testo 2

Comma 10 *quinquies* - La disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché:

- opera esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie e dell'autonomia patrimoniale dei rispettivi differenti fondi della Cassa di previdenza delle Forze Armate;
- è finalizzato ad armonizzare e allineare le diverse disposizioni in materia, contenute nel Codice dell'Ordinamento Militare, prevedendo che quanto già statuito per i sottufficiali della Marina Militare nominati ufficiali in servizio permanente (art. 1919, comma 3 del COM) sia esteso ai restanti ruoli del personale militare e delle altre Forze Armate;
- non introduce nuove prestazioni bensì mira a consentire la corresponsione delle spettanze economiche già previste per il personale all'atto del congedo, statuendo il mero ricongiungimento dei versamenti effettuati nel momento del transito da un ruolo all'altro ed evitando l'indebito arricchimento della Cassa di previdenza delle Forze Armate;
- che conseguirebbe alla mancata corresponsione di quanto versato dagli interessati;
- i singoli fondi non sono in alcun modo alimentati dal bilancio dello Stato e, nonostante la Cassa sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa, sono sostenuti esclusivamente con i prelievi operati ai militari dei vari ruoli obbligatori per legge (non costituendo la cassa di Previdenza delle Forze Armate una forma di Previdenza



	<p>integrativa a carattere volontario) e con gli utili che ciascun fondo è in grado di produrre dagli investimenti del proprio patrimonio. Pertanto, l'intervento normativo proposto mira esclusivamente a tutelare la stessa Cassa di previdenza delle Forze Armate da ulteriore contenzioso, sicuramente sfavorevole.</p>
7.31 testo 2	<p>La norma prevede che le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017 e non utilizzate per le finalità previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b) del predetto DPCM, sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017. Trattandosi di una diversa finalizzazione di risorse, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
7.1000	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7-bis.</i> <i>(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria)</i></p> <p>commi da 1 a 4. La norma si rende necessaria al fine di rideterminare la dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria alla luce delle effettive esigenze di rappresentanza per eventi istituzionali e altre manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, sulla base delle effettive presenze, pari a 55 unità a fronte di un organico complessivo di 103 unità. Si prevede altresì che gli orchestrali ritenuti non più idonei siano immediatamente destinati, mantenendo la qualifica rivestita, agli ordinari compiti istituzionali, anche in posizione di sovrannumero. La disposizione in esame non determina disfunzioni di carattere organizzativo nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
8.0.11 testo 2	<p style="text-align: center;"><i>Art. 8-bis</i> <i>(Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati)</i></p> <p>Comma 1. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risultano nel complesso 5.869 soggetti che hanno fruito delle agevolazioni di cui alla L. n. 238 del 2010. Poiché ad oggi non risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017, si ipotizza che una quota pari al 10% abbia optato per l'applicazione del regime degli impatriati di cui all'art. 16 del D.lgs n. 147/2015, per un numero di soggetti quindi pari a 587. Considerando il reddito medio pro-capite che risulta pari a 120 mila euro ed ipotizzando una suddivisione equa tra i due generi, si stima, considerando un differenziale medio di quota di imposizione pari al 45% (70%-25%) un ammontare esente pari a 31,7 milioni di euro (587X0,12*45%). Applicando un'aliquota marginale media pari al 40%, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):</p>



	2017	2018	2019
IRPEF	0	-12,7	0
Addizionale regionale	0	-0,5	0
Addizionale comunale	0	-0,2	0
Totale	0	-13,4	0

Milioni di euro

Comma 3. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.12-
9.13-
9.16

Articolo 9

Comma 2-bis. La disposizione include la Cassa Depositi e Prestiti nell'elenco dei soggetti che possono incrementare, mediante versamento di contributi, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Fondo di garanzia PMI) e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9.03
(e id)

Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

La disposizione stabilisce che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della relativa garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini e collegi e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11.10
testo 2

Articolo 11

Comma 1 lettera b). La disposizione specifica che il decreto attuativo previsto dallo stesso articolo sia emanato entro 60 giorni. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11.18
11.19

Comma 2 bis. La norma è intesa a demandare alla convenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del DL n. 91 del 2017, la quantificazione degli oneri da riconoscere al Soggetto gestore per la gestione della norma "Resto al Sud". La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dalla convenzione rimangono a carico degli stanziamenti di bilancio già allocati, nei commi 16 e 17 dell'articolo 1 del DL n. 91 del 2017.

11.2000

Comma 2 ter La disposizione intende definire l'ambito di applicazione della norma "Resto al Sud", prevedendo che si applichi a tutti i soggetti che al momento di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2017, ossia il 21 giugno 2017, possedevano i requisiti per l'accesso alla misura di agevolazione, in linea con la ratio della norma di garantire la più ampia partecipazione all'iniziativa "Resto al Sud". La norma non presenta profili di onerosità per i saldi di finanza pubblica in quanto non vengono in alcun modo modificati gli stanziamenti destinati per ciascuna annualità al finanziamento della misura "Resto al Sud" nell'ambito delle risorse individuate dal decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

11.0.29

Art. 11-bis.



testo 2	<p><i>(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)</i></p> <p>La disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.-</p>																											
12.1000	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Comma 2. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi a spostare, nell'ambito del medesimo esercizio, il termine per il rimborso del finanziamento dello Stato. Con riguardo agli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si osserva che il posticipo del rimborso non esplica effetti finanziari sul fabbisogno in quanto rimane ferma la restituzione del prestito nel medesimo esercizio previsto nella norma del decreto legge, ovvero nel 2018</p>																											
12.3 testo 3	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Comma 2 La disposizione aggiunge al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legge n. 148 del 2017 un periodo il quale stabilisce che al fine di assicurare gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da obblighi di servizio pubblico sono tenuti a garantirne il rispetto nei limiti della vigente normativa. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>																											
12.0.2 Testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 12-bis.</p> <p><i>(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo)</i></p> <p>La proposta normativa prevede l'estensione dei requisiti previsti per il personale operativo ENAV iscritto alla gestione dipendenti pubblici anche al personale con analoghe funzioni iscritto all'Inps consentendo un anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti valevoli per la generalità dei lavoratori dipendenti.</p> <p>L'INPS, sulla base dei dati concernenti i soggetti interessati forniti dall'ENAV integrati con quelli prelevati dai propri archivi gestionali, ha calcolato gli effetti di natura finanziaria che vanno da 121.000 euro nel 2018, ad oltre 2 milioni di euro nel 2025 come da tabella allegata.</p> <p>Con riguardo alla copertura finanziaria del suddetto onere di spesa si provvede mediante le risorse devolute da Enav s.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea svolti a favore del traffico aereo civile non di sua spettanza.</p> <table border="1" data-bbox="481 1563 1259 2018" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno</th> <th>Oneri al lordo degli effetti fiscali (migliaia di euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>2</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>6</td> <td>316</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>11</td> <td>627</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>17</td> <td>973</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>24</td> <td>1.450</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>47</td> <td>2.510</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno	Oneri al lordo degli effetti fiscali (migliaia di euro)	2018	2	121	2019	4	196	2020	6	316	2021	11	627	2022	17	973	2023	20	1.300	2024	24	1.450	2025	47	2.510
Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno	Oneri al lordo degli effetti fiscali (migliaia di euro)																										
2018	2	121																										
2019	4	196																										
2020	6	316																										
2021	11	627																										
2022	17	973																										
2023	20	1.300																										
2024	24	1.450																										
2025	47	2.510																										



12.0.3	<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter. (Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi)</p> <p>La modifica all'articolo 1, comma 91 della legge n. 147/2013 mira a consentire ad Airgest di "compensare" il debito verso l'erario, dovuto al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato per euro 4.815.995,10 dei diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, con il credito maturato nei confronti dell'erario, relativo al mancato ristoro, disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge n.107 del 2011, dei danni subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU (infatti dei 10.150.831,79 euro di danni asseverati da ENAC, solo 3.500.000 euro sono stati ristorati alla società). Nel bilancio dello Stato non risultano ascritti effetti finanziari relativi alle disposizioni richiamate, e trattandosi di una compensazione, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>
13.3 testo 3	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis: le modifiche sono di natura ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica</p>
13.5 testo 2	<p>Comma 1 ter La disposizione interviene sulle modalità di rinnovo dei membri del consiglio delle Camere di Commercio e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
13.6 testo 2	<p>Comma 1 quater La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
13.8 testo 2	<p>Comma 1 quinquies La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.-</p>
13.0.7 testo 4	<p style="text-align: center;">Articolo 13-bis. (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)</p> <p>L'articolo disciplina le procedure per l'affidamento delle concessioni già scadute delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena, e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, rispettivamente alle Regioni Trentino Alto Adige/Südtirol, e Friuli Venezia Giulia e Veneto.</p> <p>comma 1 la disposizione prevede che le concessioni di costruzione e gestione delle tratte autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse-Gorizia siano assicurate prevedendo che: a) le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) le relative convenzioni di concessione abbiano durata trentennale e vengano stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le Regioni e gli enti locali sottoscrittori degli appositi protocolli di intesa, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati; c) le convenzioni prevedano che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.</p> <p>comma 2 la disposizione stabilisce, per la Società Autobrennero S.p.A., entro 30 giorni dalla data del nuovo affidamento della concessione A22 Brennero-Modena, l'obbligo di versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate, in regime di esenzione fiscale, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della l. n. 449 del 1997. Tali risorse verranno riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Inoltre, è stabilito che le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del citato articolo 55, comma 13, siano versate</p>



	<p>dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Da ultimo, è stabilito che le risorse versate ai sensi del presente comma vengano utilizzate nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.</p> <p>comma 3 la disposizione prevede l'obbligo per il concessionario subentrante nella concessione della A22 Brennero-Modena di assicurare all'entrata del bilancio dello Stato un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione. Tale importo è riassegnato su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>comma 4 la disposizione stabilisce che gli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1 siano stipulati secondo le modalità e fermi restando tutti gli obblighi del concessionario previsti dalla normativa vigente.</p> <p>comma 5 si tratta di una disposizione di coordinamento che prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
13.0.100 0	<p style="text-align: center;"><i>Art. 13-ter.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria)</i></p> <p>La norma ha la finalità di estendere le ipotesi di confisca allargata previste dal decreto legge n. 306/1992, alle ulteriori fattispecie relativamente alle quali la direttiva richiede un adeguamento. In particolare, la confisca estesa, viene applicata alla fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di connessi alla spendita e all'introduzione nello stato di banconote falsificate con espresso riferimento espressamente ai gruppi criminali, ai reati associativi finalizzati alla commissione di taluno dei delitti di cui sopra. Un ulteriore intervento prevede, espressamente, il delitto di corruzione tra privati quale presupposto della confisca estesa nel caso di condanna. Da ultimo, si specifica che la confisca estesa viene applicata anche ai reati di terrorismo internazionale. La norma prevede l'estensione delle ipotesi della confisca allargata. Al riguardo non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
14.1000	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p><i>comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter</i> .Si prevede anche il concerto del Ministero della difesa nell'adozione dei decreti di cui all'art. 14, comma 1, lett. b del DL 148/2017 per l'individuazione dei settori ad alta intensità tecnologica nell'ambito della disciplina sulla c.d. Golden Power.</p> <p>Posto che il concerto del Ministero della difesa rientra nel novero delle relative attività istituzionali, la disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
15.5 testo 2	<p>comma 1-bis modifica la legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma stipulati con RFI, al fine di prevedere che gli Aggiornamenti ai Contratti di programma non siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari qualora non comportino modifiche sostanziali e</p>



	<p>siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, intendendosi per “modifiche sostanziali” le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento. In tali casi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere del CIPE, trasmette al Parlamento una informativa. La disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di norma di semplificazione procedurale.</p> <p>comma 1-ter prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca la strategia di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del finanziamento ferroviario. Inoltre, si prevede che in fase di prima applicazione, tale strategia venga definita nel DEF, sino all’approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione. La disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.</p> <p>Comma 1-quater. La disposizione introduce modifiche alla legge n. 238 del 1993 in materia di sottoscrizione e approvazione dei contratti di servizio per il trasporto ferroviario passeggeri sul territorio nazionale, stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’impresa ferroviaria. La disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
15.6	<p>comma 1-quinquies e 1 sexies. Le disposizioni attribuiscono alla Regione Piemonte un contributo straordinario al fine di far fronte al riallineamento finanziario della società GTT S.p.A. per garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro. Il contributo da erogare nei due anni 2017 e 2018 è pari complessivamente a 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro nel 2017 e 5 milioni di euro nel 2018. Agli oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Gli importi sono attribuiti in prededuzione a valere sulla quota da assegnare alla Regione Piemonte delle risorse della richiamata programmazione.</p>
15.1000	<p>Comma 1 septies La disposizione integra di 4,5 milioni lo stanziamento 2017 relativo all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato a sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario ed incentivare il trasporto delle merci. L’annualità 2017, originariamente pari a 100 milioni di euro, è stata ridotta di 4,1 milioni dall’articolo 13, comma 1, decreto-legge 50/2017 e di ulteriori 5 milioni dal presente provvedimento (articolo 20, comma 5, lettera a)). Con questa disposizione si intende recuperare, anche se parzialmente, le predette riduzioni in modo da garantire la prosecuzione degli interventi anche nel 2017 con un ammontare di risorse in linea con quanto stanziato per le altre annualità.</p> <p>All’onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2017 si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva speciale per la missione Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
15.0.28- 15.0.29	<p style="text-align: center;">Art. 15 bis</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni per facilitare l’affidamento dei contratti di tesoreria)</p> <p>La norma prevede disposizioni per facilitare l’affidamento dei contratti di tesoreria delle regioni e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
15.0.21 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 15-ter</p> <p style="text-align: center;">(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)</p> <p>comma 1 prevede che le reti <u>funzionalmente isolate</u> dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani restano escluse</p>



dall'applicazione dei requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. n. 162 del 2007 - e quindi dalla vigilanza della Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) - fino al 30 giugno 2019. L'ANSF, entro il 31.12.2018, individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti isolate dal 30.6.2019, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto. La predetta Agenzia, nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.

Commi 2 e 3 autorizzano l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione, mediante concorso pubblico, di **complessive n. 20 unità** di personale, nel biennio 2018 – 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area specificata dal successivo comma 3. In particolare, **n. 11 unità** saranno inquadrare nella **categoria C-C1** e **n. 9 unità** nella **categoria B-B1**.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi sono dettagliatamente esposti nella tabella seguente:

Qualifica	n. assunzioni		Stipendio per 13 mensilità	IVC	Indennità professional e art. 28 CCNL ENAC	Indennità di ente art. 13 CCNL ENAC	Indennità accessorio medio pro capite	Totale procapite	Totale Complessivo
posizione economica C1	11	funzionari	24.520,81	183,91	4.405,92	2.459,52	5.251,99	36.822,15	405.043,65
posizione economica B1	9	collaboratori	21.293,17	159,70	3.826,08	2.106,36	5.251,99	32.637,30	293.735,70
tot.	20								698.779,35
O.R. 38,38%									268.191,51
tot. Compl. Lordo	20								966.970,86

Agli oneri di cui sopra, pari ad euro 966.971, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 ("Fondi di riserva e speciali" – missione "Fondi da ripartire").

comma 4 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche sugli incidenti:

- sulle reti funzionalmente isolate;
- nelle vie d'acqua interne nazionali;
- su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

comma 5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

comma 6 infine, prevede l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria.



15.0.200 0 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 15-quater. (Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)</p> <p>La disposizione è finalizzata a rendere disponibili le risorse necessarie per gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, riducendo a tal fine la quota di 35 milioni di euro per l'anno 2017 delle risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, che ha ripartito il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa alle somme destinate all'Anas per gli interventi sui tratti stradali dismessi dalle regioni, capitolo 7002, piano gestionale n. 34, che presenta la relativa disponibilità.</p>
15.0. 7 testo 3	<p style="text-align: center;">Art. 15-bis.</p> <p>La disposizione interviene in materia di cessazione delle concessioni aeroportuali modificando il 5° comma dell'articolo 703 del Codice della navigazione, concernente la devoluzione delle opere non amovibili. Si prevede, in particolare, il riconoscimento, in caso di cessazione della concessione, del valore di subentro della quota dei beni inamovibili ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria, purché stabiliti in un contratto di programma ovvero autorizzati dal concedente. I beni inamovibili non soggetti a regolazione tariffaria, invece, restano di proprietà del demanio dello Stato senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.</p> <p>Viene, altresì, disposto l'obbligo per il gestore uscente di proseguire nella gestione dello scalo, alle stesse condizioni fissate nell'Atto di concessione, sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'Enac, riguardante la corretta prosecuzione del servizio.</p> <p>Viene stabilito, infine, che la nuova disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate.</p> <p>Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
16.12	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>La modifica di cui alla lettera a) risulta necessaria a seguito di specifico parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato che, approfondita la questione dei crediti e debiti (residui attivi e passivi) aventi quale controparte i Comitati Territoriali CRI ante 2013, suggerisce, al riguardo, "un chiarimento normativo", pure prospettato dal Ministero della Salute. La successione delle nuove associazioni di diritto privato ai precedenti comitati locali e provinciali, prevista dall'art. 1-bis, comma 2, d.lgs. 178/2012, sarebbe limitata ai rapporti esterni con soggetti terzi rispetto all'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI). Pertanto, i rapporti tra strutture territoriali e Comitato centrale non configurerebbero alcuna posizione di debito-credito tra gli stessi, attesa l'unicità della personalità giuridica della CRI, anche in conformità con le convenzioni di Ginevra.</p> <p>La cancellazione dei predetti residui - sia quelli ante 2011 che quelli relativi al periodo 1° gennaio 2012 - 31.12 2013 - non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in previsione del fatto che l'attivo finale delle procedure liquidatorie sotto richiamate risulterebbe essere inferiore al passivo. Infatti, quelli ante 2011, qualora non estinti, sarebbero soggetti alla procedura concorsuale (gestione separata) ex art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 178/2012, alla quale si applicano, per espressa previsione normativa, le norme sulla procedura coatta amministrativa, con conseguente esdebitazione della</p>



	<p>eventuale quota di disavanzo che si potrebbe determinare a chiusura della procedura medesima. Analoga considerazione può farsi anche per i residui relativi al periodo 1° gennaio 2012 - 31.12 2013 tenuto conto che l'Ente in parola, ai sensi all'art. 8, comma 2 del citato D.Lgs n. 178/2012, a partire dal 1 gennaio 2018 sarà posto in liquidazione, la quale anch'essa, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16 del DL n.148/2017, seguirà le regole della liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>Con riferimento alla disposizione contenuta nella lettera b), atteso che estende solo il termine entro il quale i dipendenti eccedentari dell'Ente dovranno essere ricollocati presso altri Enti, la modifica normativa non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.</p>
16.1000	<p>Commi 1-bis e 1-ter - Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione, trattandosi peraltro di mobilità volontaria, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
17.14 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 17-bis (Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)</p> <p>La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
17.0.3 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 17-ter. (Disposizioni in materia di 5 per mille)</p> <p>La norma prevede a partire dal 2018 la possibilità di inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle scelte del contribuente. Si tratta di una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo. Trattandosi di una ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente sul pertinente capitolo 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
17.0.100 0	<p style="text-align: center;">Art. 17-quater. (Sostegno alla progettazione degli enti locali)</p> <p>comma 1. La disposizione, stabilendo modifiche all'articolo 41-bis del DL n. 50/2017, ne prevede l'incremento delle risorse da destinare agli scopi per un importo di 10 milioni di euro annui per il biennio 2018 e 2019 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 41, c. 2 del DL n. 50/2017.</p> <p>comma 2. La disposizione non comporta oneri in quanto finalizzata inserire una ulteriore priorità di ripartizione delle risorse già disponibili</p> <p>comma 2 bis. La disposizione, volta a prevedere una specifica modalità operativa ai fini del finanziamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.." di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e non determina nuovi o maggiori oneri poiché i costi della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa Depositi e Prestiti sono posti a carico del medesimo Fondo che presenta adeguata disponibilità</p>



	<p><i>finanziaria.</i></p> <p>comma 2 ter. <i>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto si prevede esclusivamente la possibilità di destinare le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'art. 202, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche per la predisposizione degli strumenti di programmazione necessari per una efficace individuazione degli interventi prioritari per lo sviluppo del paese.</i></p>
17.8 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 17-quinquies. (Disposizioni in materia di enti locali)</p> <p>La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
18.1000	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle risorse accantonate per l'anno 2017, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, al fine di non escludere dall'assegnazione disposta dall'articolo 18, anche le strutture sanitarie, altamente qualificate per specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.</p>
18.18 testo 2	<p>Comma 2 bis. La disposizione ha lo scopo di chiarire, con una norma di interpretazione autentica, l'effettiva portata dell'art. 15-undecies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, al fine di assicurare un'uniforme interpretazione della stessa ed evitare un cospicuo contenzioso che porterebbe gli enti del SSN a dover sostenere ingenti oneri finanziari.</p> <p>L' art. 15-undecies rubricato " Applicabilità al personale di altri enti" ha previsto che " <i>Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche</i>".</p> <p>La predetta norma muove dal presupposto della natura pubblicistica dell'assistenza erogata dai predetti enti e dal loro inserimento nel circuito del SSN e Regionale a seguito dell'avvenuto adeguamento alle disposizioni dettate dal d.lgs. 502/1992 e s.m., ivi comprese le disposizioni previste per il reclutamento del personale. In tal senso il Ministero della salute, con un orientamento consolidato, ha in più occasioni chiarito che, per effetto delle citate disposizioni, il personale di ruolo dei cd. Ospedali classificati (di cui all'articolo 4, comma 12 del dlgs. N. 502 del 1992 e s.m.) ed il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, laddove ricorrano i presupposti previsti dal legislatore, è legittimato a partecipare alle procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, facendo valere per gli effetti di legge il servizio ivi prestato. Sulla base dell'articolo 15 undecies, e del citato orientamento del Ministero, le aziende del SSN nel tempo hanno spesso reclutato nei propri ruoli, nell'ambito delle procedure di mobilità, personale proveniente dai predetti Enti che aveva superato, presso gli stessi, una procedura concorsuale. Tuttavia, anche per effetto di qualche isolata pronuncia giurisprudenziale, sta emergendo sul territorio nazionale un contrasto interpretativo sulle disposizioni in parola, con un conseguente orientamento difforme da parte delle aziende nella gestione delle procedure di mobilità che vedono coinvolto il personale dipendente dagli enti di</p>



	<p>cui trattasi. Ciò premesso l'emendamento opera un intervento chiarificatore al fine di scongiurare gli ingenti oneri finanziari cui andrebbero incontro le aziende sanitarie per effetto del cospicuo contenzioso derivante dalla disforme applicazione dell'articolo 15-undecies .</p> <p>Trattandosi di norma meramente interpretativa, essa ha solo rilievo ordinamentale, senza avere alcun impatto sulla finanza pubblica.</p>
<p>18.0.6 testo 3</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale)</p> <p>Al fine di fornire l'impatto finanziario della disposizione in questione, può farsi riferimento al Data Base di Promofarma, la società di Federfarma che cura la raccolta dei dati sulla base degli obblighi previsti a livello Convenzionale (comma 2, art. 8 del D.P.R. 371/1998) ed anche in relazione alla normativa recata dall'art. 50 della legge 326/2003. Alla raccolta dei dati per il successivo inoltro alle diverse strutture della parte pubblica collaborano il 96% delle farmacie esistenti (17.050 farmacie private e pubbliche collaboranti). I dati relativi alla tipologia delle farmacie (Urbana, Rurale, Rurale sussidiata) debbono essere invece acquisiti dal data base di Federfarma. L'impatto finanziario dell'emendamento in parola è, dunque, riassunto nell'allegata tabella, di cui si dà di seguito una succinta illustrazione. Nella colonna n.1 è riportato il numero delle farmacie che usufruiscono attualmente degli sconti agevolati ed il numero delle nuove farmacie che si aggiungerebbero in forza delle modifiche dei limiti di fatturato previsti dall'emendamento. Nella colonna n.2, per ciascun gruppo di farmacie è indicato il fatturato complessivo 2015, al netto dell'IVA. Nella colonna n.3 a fianco di ciascun gruppo è indicato il valore assoluto dello sconto che hanno praticato al SSN nel 2015. Nella colonna n.4 è stato riportato lo sconto aggiuntivo del 2,25% che viene ulteriormente corrisposto dalle farmacie a sconto ordinario. Le nuove farmacie che intervengono ad usufruire dei nuovi intervalli di fatturato provengono, infatti, dal novero delle farmacie che "pagano" gli sconti ordinari per fasce di prezzo, a suo tempo maggiorati dalla legge 122/2010 che ha comportato un aumento dei diversi sconti dell'1,82%, successivamente aumentato al 2,25%. Con il passaggio alle aliquote di sconto agevolate conseguente dall'emendamento, tali farmacie sarebbero escluse dal pagamento di tale quota aggiuntiva, con la conseguenza che il SSN vedrebbe aumentato conseguentemente e proporzionalmente l'onere complessivo conseguente. Tale circostanza si evince dal confronto della colonna n.5, nell'ambito della quale è stato indicato lo sconto complessivo corrisposto dalle farmacie attualmente, con la colonna n.6, nella quale sono indicati i nuovi sconti definiti con i nuovi parametri di fatturato. La differenza tra i due importi, che corrisponde al maggior onere che deriverebbe al SSN è stato evidenziato nella colonna n.7. Bisogna considerare che tutte le valutazioni effettuate sono su base annua. L'effettivo onere, a regime, per il SSN, come si evince dall'allegata tabella, è, dunque, pari a 9,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018 come specificato al comma 2. A tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>



GRUPPO N. 1 - FARMACIE RURALI SUSSIDIATE CON SCONTO FORFETARIO (1,5%) CON FATTURATO SSN TRA € 387.342,67 E € 450.000,00							
	1	2	3	4	5	6	7
	Numero Farmacie	Fatturato Delvato 2105	Sconto legge 662/1991	Ulteriore sconto legge 122/2010	Sconto Complessivo 2015	Sconto con nuovi parametri	Costo Emendamento
Farmacie che attualmente usufruiscono dello sconto forfetario (1,5%)	2.779	€ 646.414.052,61	€ 8.287.152,16	€ -	€ 8.287.152,16	€ 8.287.152,16	
Ulteriori farmacie ammesse al regime dello sconto forfetario (1,5%)	249	€ 104.664.565,16	€ 4.342.880,88	€ 2.304.698,78	€ 6.647.579,66	€ 1.318.773,52	
TOTALE	3.028	€ 751.078.617,77	€ 12.630.033,04	€ 2.304.698,78	€ 14.934.731,82	€ 9.605.925,68	€ 5.328.806,14
GRUPPO N. 2 - ALTRE FARMACIE A BASSO FATTURATO CON SCONTO AGEVOLATO (RIDOTTO 60%) CON FATTURATO SSN TRA € 258.338,45 E € 300.000,00							
	1	2	3	4	5	6	7
	Numero Farmacie	Fatturato Delvato 2105	Sconto legge 662/1991	Ulteriore sconto legge 122/2010	Sconto Complessivo 2015	Sconto con nuovi parametri	Costo Emendamento
Farmacie che attualmente usufruiscono dello sconto agevolato (ridotto del 60%)	1.619	€ 290.562.712,08	€ 7.167.248,00	€ -	€ 7.167.248,00	€ 7.167.248,00	
Ulteriori farmacie ammesse al regime dello sconto agevolato (ridotto del 60%)	367	€ 102.576.173,20	€ 4.212.217,34	€ 2.195.379,25	€ 6.407.596,58	€ 2.530.224,43	
TOTALE	1.986	€ 393.138.885,28	€ 11.379.465,34	€ 2.195.379,25	€ 13.574.844,58	€ 9.697.472,43	€ 3.877.372,15
					COSTO TOTALE EMENDAMENTO		€ 9.206.178,29

18.0.1000

Art. 18-ter.

(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)

Commi 1 e 2 - Le disposizioni, alleggerendo i carichi gestionali delle istituzioni scolastiche, educative e formative non determinano maggiori oneri e non innova, pertanto, da un punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 73 del 2017.

18.0.1100

Art. 18-quater.

(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico)

Allo stato, le attività di produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avvengono sulla base delle risorse assicurate dal Ministero della Difesa, oltre che grazie allo speciale contributo del Ministero della salute, finalizzato all'ulteriore sviluppo delle attività dell'Ente.

Le stime previsionali relative all'uso – e dunque al corrispondente approvvigionamento di cannabis – impongono, tuttavia, la necessità di nuovi investimenti al fine di implementare sia la produzione diretta da parte dello Stabilimento che l'ulteriore reperimento della sostanza attraverso il meccanismo dell'importazione.

Sotto il primo profilo (quello della produzione diretta da parte dello Stabilimento) il comma 3 individua, quale fonte di finanziamento, la somma di euro 1.600.000, da riferirsi, dunque, alle sole attività indicate dal comma 1.

Tale somma deve ritenersi congrua, in quanto la sua determinazione è supportata dai seguenti elementi informativi, forniti dal Ministero della Difesa.

La produzione di cannabis presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare è iniziata, su scala industriale, già dal marzo 2016. L'investimento iniziale di 1 milione di euro, finanziato dall'Agenzia Industrie Difesa, ha permesso di:

- avviare la coltivazione sperimentale di una varietà di cannabis ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla coltivazione ed alla fabbricazione di materie prime farmaceutiche a base di cannabis;
- allestire tre serre per la coltivazione di piante in quantità tale da poter



raggiungere, entro i primi mesi del 2018, la produzione annuale di 100 kg di infiorescenze essiccate di cannabis;

- sperimentare coltivazioni su scala industriale basati su sistemi di illuminazione a basso consumo;
- mettere a punto i processi di coltivazione di due varietà di cannabis, denominate CIN-RO e CIN-BOL, la prima impiegata per la fabbricazione di cannabis FM2, la seconda (ancora in fase di sperimentazione) impiegabile per la fabbricazione di cannabis FM ad alto contenuto di THC.

A seguito dell'aumento delle richieste di prodotto, grazie ai finanziamenti garantiti dal Ministero della salute per l'ampliamento delle serre (pari ad euro 300.000), sarà possibile, nell'arco del 2018, aumentare la produttività di entrambe le varietà di cannabis fino a 130-150 kg/anno.

Tuttavia, se dovessero essere confermate le stime dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, basate sull'aumento delle prescrizioni e dei relativi consumi, potrebbe essere necessaria - per il 2018 - una produzione di circa 300 kg, quantitativo che si andrebbe a sommare al prodotto importato dall'estero. A tal fine, per potenziare la capacità produttiva dello SCFM necessaria a soddisfare tale esigenza (circa 30 Kg/mese di infiorescenze di cannabis) è stimato un ulteriore investimento di 1.300.000 euro, cui si devono aggiungere circa 300.000 euro per la realizzazione di una nuova cabina elettrica, necessaria per l'alimentazione degli impianti di illuminazione e climatizzazione delle serre (tempistiche stimate per la progettazione, la realizzazione e l'avvio delle nuove coltivazioni: circa 12 mesi). Si fa presente, peraltro, che qualora si dovesse ipotizzare la ricerca e l'acquisto della cannabis sul libero mercato, tali oneri risulterebbero verosimilmente superiori.

Sotto il secondo profilo (quello della possibile autorizzazione all'importazione) il comma 3 individua la somma di 700.000 euro, finalizzata ad evitare, fin da subito, l'attuale carenza di *cannabis*, nelle more dell'implementazione degli interventi previsti e finanziati con il predetto comma 1. In particolare, l'organismo statale per la cannabis, presso il Ministero della salute, per sopperire alla predetta momentanea carenza ha già stimato la necessità di reperire, nel minor tempo possibile, un fabbisogno - ulteriore rispetto a quello attualmente disponibile, e peraltro già in via di esaurimento - pari a circa 100 kg. di *cannabis*.

La predetta somma deve ritenersi congrua, in quanto la sua determinazione è supportata dai seguenti elementi informativi.

In base alla convenzione sottoscritta il 25 novembre 2016 tra il Ministero della salute e l'Istituto chimico farmaceutico di Firenze è stato determinato in € 6,88 al grammo l'importo che consente al predetto Istituto la copertura dei costi per la produzione e distribuzione della cannabis. Attraverso il predetto stanziamento di 700mila euro si consente l'importazione di un massimo di 100kg. di cannabis, per il suo successivo conferimento all'Istituto chimico farmaceutico di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie: 700mila euro = 100kg X 6,88 € gr..

Alla spesa complessiva di 2.300.000,00 euro per il solo anno 2017 si provvede, pertanto, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2017 (trattasi dei fondi presenti nella Tabella A "Fondo speciale di parte corrente" della legge n. 232 del 2016 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019").

L'articolo prevede inoltre che la Commissione nazionale per la formazione continua



	<p>disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni in oggetto. tali attività saranno svolte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnate alla formazione continua del personale sanitario.</p> <p>Infine si stabilisce l'erogabilità dei farmaci in oggetto a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle risorse disponibile per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: la disposizione è finanziariamente neutrale in quanto le nuove preparazioni andranno a sostituire la prescrizione di altri farmaci attualmente utilizzati sia per le patologie di cui al DM 9 novembre 2015, sia per le terapie del dolore</p>
18.0. 2000	<p style="text-align: center;">Art. 18-quinquies (debiti Sanitari della Regione Sardegna)</p> <p>La disposizione prevede che la Regione Sardegna possa chiedere l'autorizzazione ad utilizzare, ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2007-2013 assegnate alla regione stessa con delibera n. 1/2011. Tali disponibilità possono essere generate da economie, necessariamente relative ad interventi conclusi, da riprogrammazioni di sanzioni e/o riduzioni di interventi finanziati.</p> <p>La disposizione non determina effetti negativi sui saldi in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente il cui utilizzo per le finalità indicate dalla norma dovrà essere autorizzato con delibera del CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.</p>
19.0.3 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)</p> <p>Comma 1. La disposizione prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso la natura ordinamentale della stessa.</p> <p>Comma 2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni rilasciano agli enti locali, gestori del servizio del trasporto scolastico, l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto, esonerando dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso la natura ordinamentale della stessa.</p>
19.0.41 testo 2 (e id.)	<p style="text-align: center;">Art. 19 ter (Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato)</p> <p>La norma riguarda il regime delle cariche di governo, incarichi di studio e consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi in enti privatizzati e pertanto non gravano sulla finanza pubblica. La norma infatti non ne aumenta il numero e non incide sul regime delle cariche o sui compensi, ma interviene solo sul regime relativo al caso in cui tali cariche vengano ricoperte da pensionati. Non vi sono, dunque, oneri a carico della finanza pubblica.</p>



19.0.45	<p style="text-align: center;">Art. 19-quater. (Banca dati nazionale degli operatori economici)</p> <p>Il presente articolo autorizza la spesa di 100.000 Euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di Euro all'anno, a decorrere dal 2018 per la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».</p>
19.0.62 testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 19-quinquies. (Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)</p> <p>Il Decreto Legislativo 188/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha stabilito un'imposta di consumo che, alla luce del provvedimento ADM del 31.1.2017, è pari a Euro 0,393 (+ IVA) il millilitro per i liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina. La relazione tecnica al D.lgs n.188/2014 prevedeva un gettito pari a 115 milioni di Euro (85 milioni imposta di consumo + 30 milioni IVA) su base annua, a partire dal 2015.</p> <p>Per la mancanza di controlli amministrativi frontalieri, per i prezzi più bassi praticati negli altri paesi e a causa di un lungo contenzioso, tutt'ora in atto, nonché, soprattutto, di comportamenti elusivi ed evasivi, lo Stato incasserà nel 2017 un importo pari a circa 4 M€.</p> <p>Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che la norma attualmente in vigore è stata rinviata alla Corte Costituzionale (come accaduto per la precedente imposta su e-cig e device poi dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Consulta), in quanto prevede la tassazione sia sui liquidi contenenti nicotina sia sui liquidi non contenenti nicotina. Alcune aziende, approfittando del rinvio del TAR alla Consulta, hanno applicato l'imposta di consumo esclusivamente alla quantità di nicotina presente nel liquido e non all'intera quantità di liquido contenente nicotina (c.d. "light tax") di fatto pagando 1/10 dell'imposta dovuta.</p> <p>A causa della mancanza di controlli amministrativi frontalieri, molti consumatori optano per l'approvvigionamento via web su siti di aziende estere. Tali aziende, spedendo a mezzo dei "classici" corrieri quantità modeste di liquidi (al massimo 10 flaconi) evitano i controlli fiscali alla dogana e, di fatto, evadono l'imposta.</p> <p>Inoltre, trattandosi di prodotti che possono essere ceduti (oltre che in tabaccheria) in esercizi commerciali non censiti dall'Amministrazione, in quanto non è necessaria alcuna autorizzazione, una parte delle vendite non viene regolarmente registrata e dichiarata.</p> <p>Si segnala, peraltro, il fenomeno dell'immissione sul mercato di contenitori ad altissima concentrazione di nicotina i quali consentono poi al negoziante (illegalmente) o al privato (legalmente) di diluire il prodotto, ottenendo un quantitativo per il consumo molto più alto.</p> <p>La vendita di prodotti liquidi da inalazione esclusivamente in un canale autorizzato dall'Amministrazione e, quindi, tracciato e controllabile, porterebbe ad una ragionevole riduzione del mercato illegale, con maggiori introiti a titolo di imposta di consumo, considerando che non sarebbe più consentita la vendita online.</p> <p>Secondo i dati in possesso dell'ADM, l'imposta relativa ai liquidi contenenti nicotina, dichiarati dagli operatori, equivale a circa 75 M€ per l'anno 2016 (ultimo anno</p>



	<p>chiuso). Per effetto del contenzioso, è stato sinora incassato solo circa il 5% di tale ammontare.</p> <p>Stimando un giro d'affari in totale evasione d'imposta pari al 50% del giro d'affari dichiarato, si avrebbe un'imposta aggiuntiva pari al 50% di 75 M€, cioè 37 M€ (oltre IVA).</p> <p>Può ragionevolmente e prudentemente stimarsi che, ove il commercio avvenisse esclusivamente in un canale autorizzato e, quindi maggiormente controllabile, potrebbe essere recuperato a tassazione almeno il 21% dell'importo che oggi si stima evaso, pari a circa 7,8 M€ (37 x 21%). A tale ammontare dovrebbe essere aggiunta l'IVA, pari a circa 1,7 M€.</p> <p>Pertanto, all'emendamento in parola può essere attribuito un maggior gettito stimato per l'anno 2018 e seguenti pari a 9,5 M€.</p>
19.0.75	<p style="text-align: center;">Art. 19-sexies.</p> <p style="text-align: center;">(Assegnazioni di immobili conferiti in fondi comuni di investimento immobiliare)</p> <p>La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
19.0.77 Testo 2	<p style="text-align: center;">Art. 19-septies.</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)</p> <p>La disposizione modifica il compenso dei 21 Garanti dei contribuenti che viene fissato in 2.788,87 euro mensili (lordo), ripristinando l'importo previsto prima della riduzione disposta dall'art. 1 commi 404 e 405 della L. 147/2013 - che vengono conseguentemente soppressi dalla disposizione, che aveva ridotto del 50 per cento il compenso spettante alla data del 31 dicembre 2013 - determinando un maggior onere pari ad euro 474.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero</p>
19.0.79 testo 2 (e id.)	<p style="text-align: center;">Art 19-octies.</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni in materia di riscossione)</p> <p>I commi 1 e 2 recano disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentali, inidonee a determinare effetti sulla finanza pubblica.</p> <p>Quanto, poi, al comma 3, si evidenzia che l'estensione al nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione del termine dilatorio imposto, dall'articolo 14 del DL n. 669 del 1996, a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, per cui l'esecuzione non può essere iniziata se non dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, comporterà, per lo stesso ente, un risparmio dei costi da esso sopportati ogni anno a causa di precetti e pignoramenti, che conseguono all'impossibilità di effettuare il pagamento delle spese di soccombenza nell'immediatezza della notifica della sentenza munita di formula esecutiva.</p> <p>Infatti, la possibilità di beneficiare del predetto termine di 120 giorni, senza che le controparti possano avviare iniziative esecutive, consentirà di non corrispondere alle stesse le maggiorazioni dovute a titolo di precetto e pignoramento, che determinano un aggravio mediamente quantificabile, rispettivamente, in 150,00 e 300,00 euro per ciascuna sentenza di condanna.</p>



	<p>Pertanto, si può affermare che la disposizione in esame determina per Agenzia delle entrate-riscossione un risparmio annuo a regime che, prudenzialmente, non viene quantificato.</p> <p>Le disposizioni contenute ai commi 4 e 5 attribuiscono al Direttore dell'Agenzia delle Entrate il potere di adottare provvedimenti di proroga degli obblighi dichiarativi e comunicativi nei casi di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e prevedono un termine congruo per il loro adempimento; le disposizioni, in virtù del loro contenuto e della loro finalità sono inidonee a produrre effetti sulla finanza pubblica.</p> <p>Anche la previsione del comma 6, disciplinando le modalità di corretta tenuta dei libri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633 del 1972 con sistemi elettronici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
19.0.90	<p style="text-align: center;"><i>Art 19-novies.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)</i></p> <p>La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
19.0.119	<p style="text-align: center;"><i>Art. 19-decies.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento)</i></p> <p>Con la disposizione si prevede la possibilità per gli interventi di cogenerazione che comportino un incremento della producibilità termica di accedere alle misure di sostegno di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs n. 20 del 2007</p> <p>Considerato che le misure di sostegno, ove di carattere finanziario, sono a carico delle componenti della tariffa elettrica, non si riscontrano effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
19.0.121 testo 3	<p style="text-align: center;"><i>Art. 19-undecies</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)</i></p> <p>La disposizione, volta a favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), autorizza in favore della Regione Lombardia un contributo di un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento dell'Agenzia nonché per le attività di promozione della candidatura italiana.</p> <p>Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.</p>
19.0.200 0	<p style="text-align: center;"><i>Art. 19-duodecies.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifica alla tabella A allegata alla legge 93 del 1994)</i></p> <p>Comma 1. La novella alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato per le loro particolari finalità, è necessaria sia per aggiornare il citato elenco, che risale a ben 23 anni fa, sia per consentire all'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che svolge le medesime e meritorie finalità delle altre associazioni</p>



	<p>combattentistiche giuridicamente riconosciute, di non essere discriminata. L'integrazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e il relativo riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a favore, tra le altre, delle associazioni combattentistiche riconosciute e vigilate dal Ministero della Difesa e di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93.</p>
<p>19.0.220 0 testo 2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19-terdecies.</p> <p>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto circoscrive i controlli antimafia nel settore agricolo alle erogazioni di fondi europei di importo superiore a 5.000 euro, ferme restando le forme di controllo introdotte dalla legge n. 161/2017 per ogni altra ipotesi di finanziamento pubblico. Tale misura, prevedendo una riduzione della platea dei soggetti destinatari, riduce l'impatto organizzativo che la disposizione introdotta dalla legge n. 161/2017 nella sua formulazione originaria avrebbe prodotto sugli uffici competenti.</p>
<p>19.0.200 01 (testo 2)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19-quaterdecies. (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)</p> <p>comma 1. La disposizione è volta a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti "forti", quali banche, assicurazioni, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (PMI): in particolare, la norma è diretta a eliminare gli effetti negativi di alcune clausole vessatorie esistenti nelle convenzioni stipulate, le quali possono comportare la corresponsione di un compenso non equo al professionista interessato e, mirano, contestualmente, a tutelare la classe forense, professione vigilata da questa Amministrazione, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.</p> <p>L'equo compenso viene individuato nella corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, tenendo conto dei parametri dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 intitolata "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.</p> <p>comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, relative alla determinazione dell'equo compenso a favore degli avvocati si estendano, in quanto compatibili, anche alle attività rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. I parametri ai quali il giudice deve far riferimento, nel caso di liquidazione giurisdizionale del compenso, di un professionista individuato dalla citata normativa, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.</p> <p>Comma 3 stabilisce che la pubblica amministrazione - nel senso del Ministero vigilante l'ordine o il collegio cui appartiene ciascun professionista - deve garantire, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese da questi ultimi in esecuzione di incarichi agli stessi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.</p>



	<p>Comma 4 si prevede che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>La norma ha carattere precettivo e ordinamentale e pertanto, dall'attuazione della stessa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>
<p>5.0.2 testo 2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5-quinquiesdecies. <i>(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)</i></p> <p>L'articolo è relativo alla cadenza mensile o per suoi multipli della fatturazione dei servizi di pubblica utilità.</p> <p>La definizione dell'unità di misura standard e la sua applicazione si limitano ad imporre, normativamente, un parametro temporale minimo finalizzato a tutelare i consumatori, riducendo l'asimmetria contrattuale con le imprese, tipica dei contratti per adesione.</p> <p>Il parametro mensile introdotto, oltre ad essere stato a lungo utilizzato anche in Italia da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, è adottato in tutti i paesi europei ed è, tra l'altro, coerente con la rateizzazione dei pagamenti e la fatturazione dei costi dei servizi di rete all'ingrosso.</p> <p>Viene anche modificato il codice delle comunicazioni elettroniche per imporre maggiori obblighi di informazione e trasparenza alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico</p> <p>La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di vigilanza e sanzionatorie affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rientrano nelle sue competenze istituzionali e sono realizzabili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>20.33 (testo 2)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Comma 7 bis. La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>20.44 testo 2</p>	<p>comma 8 bis la disposizione estende, per gli anni di imposta 2017 e 2018, la possibilità di fruizione della detrazione del 19% per le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede anche per gli studenti residenti in zone montane o disagiate distanti almeno 50 chilometri dall'Università, eliminando anche il vincolo dell'ubicazione dell'Università in una provincia diversa. La legislazione vigente pone la condizione generale di una distanza di almeno 100 chilometri; inoltre l'università deve essere ubicata in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.</p> <p>Dai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risulta un ammontare di spese detraibili in oggetto pari a 409,2 milioni di euro. Sulla base di dati ISTAT risulta che la quota di popolazione italiana che risiede nei comuni di montagna è di poco superiore al 12%. In assenza di dati disponibili, ai fini della stima si ipotizza una analoga ripartizione tra gli studenti fuori sede e, ai fini prudenziali, che una quota rilevante di questi risieda ad una distanza compresa tra i 50 ed i 100 chilometri dall'università. Si ipotizza quindi, considerando anche i casi di residenza nella stessa provincia, un incremento pari al 10% della spesa detraibile ed una conseguente perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a -7,8 milioni di euro.</p> <p>Considerando il periodo di vigenza si stimano i seguenti effetti finanziari:</p>



	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-13,7	-7,8	5,9	0

in milioni di euro

comma 8 ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 8 quater prevede che le maggiori entrate pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 8 bis sono destinate all'incremento di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 NOV, 2017

P. Jones

- ad eccezione dell'articolo 1-ter (fabbricati di lusso) che comporta oneri privi di copertura finanziaria per 5,4 milioni di euro che, pertanto, va stralciato;

- e a condizione che vengano apportate al testo le modifiche alle disposizioni sotto riportate:

Emendamento 2.4 testo 3

All'articolo 2 inserire i seguenti commi :

4-bis Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre



2004, n. 307, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal predetto comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 bis e 4.

4-ter Agli oneri derivanti dai commi 3 bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede: quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La correzione si rende necessaria al fine di garantire la coperture delle disposizioni in esame

Emendamento 7.31 (testo 2)

Articolo 7, comma 10-bis va sostituito come segue:

"10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, riferite all'anno 2017 e non utilizzate per le finalità ivi previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017".

L'emendamento approvato comporterebbe un impatto negativo sul fabbisogno e indebitamento netto della PA non compensato per un importo corrispondente a circa il 50 per cento delle somme che verrebbero destinate allo straordinario.



emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento						
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
2.4 testo 3	2	3-bis	Modifica sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IMU/TASI	e	t					2,8	-2,8			2,8	-2,8		
2.4 testo 3	2	3-bis	Modifica sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IMU Stato	e	t	0,8	-0,8			0,8	-0,8			0,8	-0,8		
2.4 testo 3	2	4-bis	Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004	s	c	25,0				25,0				25,0			
2.4 testo 3	2	4-ter	Riduzione Tabella A - MIEF	s	c		-10,0				-10,0				-10,0		
2.4 testo 3	2	4-ter	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004	s	c		-15,0				-15,0				-15,0		
2.4(testo3)	2	5-bis	Proroga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia- IRPEF	e	t	-0,5	0,5			-0,5	0,5			-0,5	0,5		
2.4(testo3)	2	5-bis	Proroga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia- IRES	e	t	-0,1	0,1			-0,1	0,1			-0,1	0,1		
2.4(testo3)	2	5-bis	Proroga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia- IVA	e	t	-0,4	0,4			-0,4	0,4			-0,4	0,4		
2.4(testo3)	2	5-bis	Proroga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia- IRAP	e	t					-0,1	0,1			-0,1	0,1		
2.4(testo3)	2	5-bis	Proroga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia- IMU TASI	e	t					-0,5	0,5			-0,5	0,5		
2.4(testo3)	2	5-bis	Proroga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia- IMU Stato	e	t	-0,1	0,1			-0,1	0,1			-0,1	0,1		
2.4(testo3)	2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IRPEF	e	t					-0,1	-0,1			-0,1	-0,1		
2.4(testo3)	2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - addizionale regionale IRPEF	e	t					-0,004	-0,004			-0,004	-0,004		
2.4(testo3)	2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - addizionale regionale IRPEF	s	c	0,004											
2.4(testo3)	2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - addizionale comunale IRPEF	e	t									-0,002	-0,002		
2.4(testo3)	2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - addizionale comunale IRPEF	s	c	0,002	0,002			0,002	0,002			0,002	0,002		
2.4(testo3)	2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU Stato	e	t	-0,1	-0,3			-0,1	-0,3			-0,1	-0,3		
2.4(testo3)	2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU TASI quota comune	e	t					-0,7	-1,4			-0,7	-1,4		
2.4(testo3)	2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU TASI quota comune	s	c	0,7	1,4										
2.4(testo3)	2	6	Fondo per la compensazione ai Comuni colpiti dagli eventi meteorologici delle minori entrate commesse alla sospensione degli obblighi tributari	s	c	-2,3											
2.4(testo3)	2	6	Minore versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota IMU di spettanza dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici	e	ext		-2,3										
2.4(testo3)	2	6-bis	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili, articolo 1, c. 200, L. n. 190/2014	s	c	-2,6	-0,1			-2,6	-0,1			-2,6	-0,1		
2.4(testo3)	2	5-ter	Interventi per ricostruzione nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma 21 agosto 2017	s	k		10,0				10,0				10,0		
2.4(testo3)	2	6-quater	Riduzione Tabella B - MIEF	s	k		-20,0				-10,0				-10,0		
2.4(testo3)	2	6-sexies	Contributo in conto capitale alle imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno che hanno subito danni all'attività produttiva causate dal sisma del 21/08/2017 pari al 30% delle perdite	s	k						10,0				10,0		
2.4(testo3)	2	6-undecies	Riduzione Tabella B - MIEF	s	k		-5,0				-5,0				-5,0		
2.4(testo3)	2	6-undecies	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004	s	c		-5,0				-5,0				-5,0		
2.0.1	2-ter	1	Contributi alla Regione Sardegna per indennizzo aziende agro-pastorali interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017	s	c	10,0	15,0			10,0	15,0			10,0	15,0		
2.0.1	2-ter	2 lettera a)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili, articolo 1, c. 200, L. n. 190/2014	s	c	-5,0				-5,0				-5,0			

